SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 141

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 giugno 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della giustizia

Ministero delle imprese e del made in Italy

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 maggio 2024, n. **81**.

Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, gli articoli 49 e 51;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, recante «Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2007, recante «Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli scritti alla gente di mare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2018, recante «Individuazione del percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 2018, n. 279;

Considerato che, a norma del comma 5 dell'articolo 49 e del comma 4 dell'articolo 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per la partecipazione alle selezioni, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali;

Effettuata la concertazione con le organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 27 febbraio 2024;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 4167 in data 24.04.2024;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

ACCESSO AL RUOLO DEI NAUTICI DI COPERTA

Art. 1.

Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 2.

Commissione esaminatrice

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta, altresì, da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 3.

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 40 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato A, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Non è ammesso alla selezione di cui all'articolo 1 il personale che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 8;

c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 4.

Titoli

1. I titoli di studio e i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente parti II e III.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3. Alle qualificazioni professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

Art. 5.

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei nautici di coperta.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per lo svolgimento dell'attività di nautico di coperta è svolto dagli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.

Art. 6.

Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta.

2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.

Art. 7.

Corso di formazione e graduatoria finale

1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

2. Il corso è articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché delle attività di soccorso in mare. Con decreto del Direttore centrale per la formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata a bordo delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità e l'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di nautico di coperta del Corpo nazionale.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 8.

Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione

1. È dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 7 il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 7, comma 3;

c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 7, comma 4;

d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da

maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità alla navigazione determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.

2. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

Capo II

ACCESSO AL RUOLO DEI NAUTICI DI MACCHINA

Art. 9.

Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 10.

Commissione esaminatrice

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 9, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta, altresì, da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 11.

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 9, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 40 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato B, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Non è ammesso alla selezione di cui all'articolo 9 il personale che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 16;

c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

Art. 12.

Titoli

1. I titoli di studio e i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato B, rispettivamente parti II e III.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3. Alle qualificazioni professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui ai commi 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei nautici di macchina.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per lo svolgimento dell'attività di nautico di macchina è svolto dagli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.

Art. 14.

Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina.

2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. Il bando definisce il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a concorso.

Art. 15.

Corso di formazione e graduatoria finale

1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

2. Il corso è articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché delle attività di soccorso in mare. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata a bordo delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità e l'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di nautico di macchina del Corpo nazionale.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 16.

Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione

1. È dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 15 il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 15, comma 3;

c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 15, comma 4;

d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità alla navigazione determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

Capo III

ACCESSO AL RUOLO DEI SOMMOZZATORI

Art. 17.

Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 18.

Commissione esaminatrice

1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 17, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta, altresì, da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista sommozzatore con qualifica non inferiore a ispettore. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettiva, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 19.

Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 17, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 39 anni;

b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato C, parte I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Non è ammesso alle selezioni di cui all'articolo 18 il personale che:

a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 24;

c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 20.

Titoli

1. I titoli di studio ed i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente parti III e IV.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3. Ai titoli professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

Art. 21.

Accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei sommozzatori.

2. L'accertamento dei requisiti d'idoneità fisica e psichica per lo svolgimento dell'attività di sommozzatore è svolto a cura degli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.

3. L'accertamento dei requisiti d'idoneità attitudinale per lo svolgimento dell'attività di sommozzatore è svolto a cura della Direzione centrale per la formazione che si avvale di personale sommozzatore con competenze nella specifica attività formativa.

Art. 22.

Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore.

2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a quattro volte i posti messi a concorso.

Art. 23.

Corso di formazione e graduatoria finale

1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore ha una durata non inferiore a 20 settimane e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

2. Il corso è articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere specialistico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico in ambito di superficie e subacqueo, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, nonché alle attività di gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei sommozzatori del Corpo nazionale. Con decreto del Direttore centrale per la formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche, pratiche e attitudinali. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 attribuisce un punteggio, espresso in decimi, alle verifiche intermedie. Il voto delle verifiche intermedie risulta dalla media dei punteggi delle singole verifiche. Per il superamento delle verifiche intermedie e il conseguente accesso all'esame finale di cui al comma 4, gli allievi devono conseguire i seguenti punteggi medi minimi: 6/10 (sei/decimi) per le verifiche teoriche; 5/10 (cinque/decimi) per le verifiche pratiche; inoltre, gli allievi devono conseguire il punteggio minimo di 6/10 (sei/decimi) per ogni singola verifica attitudinale. Il voto delle verifiche intermedie è pari alla media dei punteggi delle verifiche intermedie, riparametrato in trentesimi. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento delle verifiche intermedie.

4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'esame finale è articolato in una prova teorica scritta e in una prova teorica orale finalizzate all'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, sia alla prova teorica scritta che alla prova teorica orale dell'esame finale. Il voto dell'esame finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) per ciascuna delle due prove.

6. La commissione esaminatrice, sulla base della media del voto dell'esame finale e del voto delle verifiche intermedie, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 24.

Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

1. È dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 23 il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non consegue i punteggi minimi di cui all'articolo 23, comma 3;

c) non supera l'esame finale di cui all'articolo 23, comma 4;

d) sia risultato assente al corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al dieci per cento dei giorni di durata del corso oppure per un numero di giorni consecutivi superiori al cinque per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità.

2. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso di formazione oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità all'immersione determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

3. Le facoltà di cui al comma 2 sono concesse per un numero di volte non superiore a due.

4. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 25.

Scelta sede

1. Le graduatorie finali di cui agli articoli 7, 15 e 23 determinano l'ordine di scelta delle sedi di assegnazione.

Art. 26.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 maggio 2024

Il Ministro: PIANTEDOSI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2508

Allegato A
(articoli 3 e 4)

SEZIONE NAUTICI DI COPERTA

Parte I – Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

Requisiti di idoneità fisica

Funzione visiva:

1) acutezza visiva per lontano: visus naturale non inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 nell'occhio peggiore (non è ammessa la correzione con lenti);
2) senso cromatico sufficiente;
3) senso stereoscopico normale;
4) visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento, sensibilità al contrasto normali;
5) campo visivo normale.

Funzione uditiva:

Voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di 4 metri di distanza da ciascun orecchio.
Non sono ammesse protesi per la correzione della funzione uditiva.

Tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici almeno nei limiti del 4° decile.

Esame vestibolare completo normale.

Accertamenti sanitari per escludere condizioni di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope: alcoluria, esame tossicologico (contenuto: anfetamine, cannabinoidi, cocaina, MDMA, metadone e oppiacei).

Requisiti di idoneità psico-attitudinale

I partecipanti alle procedure concorsuali devono possedere adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative ed eventi critici con particolare riferimento a:

1) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; predisposizione al cambiamento; capacità di comunicazione e determinazione operativa;
2) capacità di analisi e di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; adeguata resistenza psico-fisica allo stress;
3) capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; autonomia, adattabilità e controllo.

Requisiti di idoneità attitudinale

Verifica delle seguenti abilità al nuoto:

1) 18 mt di nuoto in immersione;
2) sostentamento verticale (45" con una zavorra di 3 kg);
3) 75 mt di nuoto (25 mt per ciascun stile in 105");
4) ingresso in acqua da un'altezza di 3 mt.

Parte II – Titoli di studio

Lauree magistrali di seguito indicate:

1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura	punti 2
2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72)	punti 2
3) laurea magistrale in biologia (LM-6)	punti 1,5
4) laurea magistrale in fisica (LM-17)	punti 1,5
5) laurea magistrale in informatica (LM-18)	punti 1,5
6) laurea magistrale in scienza e ingegneria dei materiali (LM-53)	punti 1,5
7) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54)	punti 1,5
8) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69)	punti 1,5
9) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71)	punti 1,5
10) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73)	punti 1,5
11) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74)	punti 1,5
12) laurea magistrale in scienze geofisiche (LM-79)	punti 1,5

Lauree universitarie di seguito indicate:

1) laurea conseguita nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura	punti 1
2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28)	punti 1
3) laurea in scienze biologiche (L-13)	punti 0,5
4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25)	punti 0,5
5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27)	punti 0,5
6) laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30)	punti 0,5
7) laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31)	punti 0,5
8) laurea in scienze geologiche (L-34)	punti 0,5

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

Diplomi di seguito indicati

1) Diploma istituto tecnico – Settore tecnologico – Indirizzo trasporto e logistica	punti 1

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.

Conoscenza delle lingue

1) Lingua inglese – Livello B1 (QCER) o superiore	punti 1

Parte III – Qualificazioni professionali

Titoli professionali marittimi, ovvero titoli superiori:

1) Ufficiale di navigazione	punti 3
2) Ufficiale di navigazione su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri	punti 3
3) Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri	punti 3
4) Ufficiale di navigazione del diporto	punti 3
5) Abilitazione al Comando di Unità navali costiere delle Forze Armate	punti 3
6) Abilitazione al Comando di Unità navali costiere delle Capitanerie di Porto	punti 3

Qualificazioni Vigili del Fuoco

1) Patente nautica di I categoria punti 0,25
2) Patente nautica di II categoria punti 0,5

Allegato B
(articoli 11 e 12)

SEZIONE NAUTICI DI MACCHINA

Parte I – Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

Requisiti di idoneità fisica

Funzione visiva:

1) acutezza visiva per lontano: visus naturale non inferiore a 14/10 complessivi con non meno di 6/10 nell'occhio peggiore (non è ammessa la correzione con lenti);
2) senso cromatico sufficiente;
3) senso stereoscopico normale;
4) visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento, sensibilità al contrasto normali;
5) campo visivo normale.

Funzione uditiva:

Voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di 4 metri di distanza da ciascun orecchio. Non sono ammesse protesi per la correzione della funzione uditiva.

Tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici almeno nei limiti del 4° decile.

Esame vestibolare completo normale.

Accertamenti sanitari per escludere condizioni di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e psicotrope: Alcoluria, esame tossicologico (contenuto: anfetamine, cannabinoidi, cocaina, MDMA, metadone e oppiacei).

Requisiti di idoneità attitudinale

Verifica delle seguenti abilità al nuoto:

1) 18 mt di nuoto in immersione;
2) sostentamento verticale (45" con una zavorra di 3 kg);
3) 75 mt di nuoto (25 mt per ciascun stile in 105");

4) ingresso in acqua da un'altezza di 3 mt.

Requisiti di idoneità psico-attitudinale

I partecipanti alle procedure concorsuali devono possedere, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative ed eventi critici con particolare riferimento a:

a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; predisposizione al cambiamento; capacità di comunicazione e determinazione operativa;

b) capacità di analisi e di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; adeguata resistenza psico-fisica allo stress;

c) capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; autonomia, adattabilità e controllo.

Parte II – Titoli di studio

Lauree magistrali di seguito indicate:

1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura	punti 2
2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72)	punti 2
3) laurea magistrale in biologia (LM-6)	punti 1,5
4) laurea magistrale in fisica (LM-17)	punti 1,5
5) laurea magistrale in informatica (LM-18)	punti 1,5
6) laurea magistrale in scienza e ingegneria dei materiali (LM-53)	punti 1,5
7) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54)	punti 1,5
8) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69)	punti 1,5
9) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71)	punti 1,5
10) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73)	punti 1,5
11) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74)	punti 1,5
12) laurea magistrale in scienze geofisiche (LM-79)	punti 1,5

Lauree universitarie di seguito indicate:

1) laurea conseguita nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura	punti 1
2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28)	punti 1
3) laurea in scienze biologiche (L-13)	punti 0,5

4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) punti 0,5
5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5
6) laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30) punti 0,5
7) laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31) punti 0,5
8) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

Diplomi di seguito indicati:

1) Istituto tecnico - Settore tecnologico – Indirizzo trasporto e logistica punti 1

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.

Conoscenza delle lingue

1) Inglese - Livello B1 (QCER) o superiore punti 1

Parte III – Qualificazioni professionali

Titoli professionali marittimi

1) Ufficiale di macchina punti 3
2) Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 kW punti 3
3) Ufficiale di macchina del diporto punti 3
4) Abilitazione marittima militare alla Condotta di Motori di potenza non superiore a 1000 HP punti 3

Qualificazioni Vigili del Fuoco

1) Patente nautica di I categoria punti 0,25
2) Patente nautica di II categoria punti 0,5

Allegato C
(articoli 19 e 20)

RUOLO DEI SOMMOZZATORI

Parte I – Requisiti d'idoneità fisica e psichica

Costituisce requisito di idoneità fisica l'assenza di tutte le patologie di seguito riportate:

A. PESO CORPOREO

A1. Indice di Massa Corporea (IMC o BMI, acronimo inglese di body mass index) < 19 kg/m^2 e> 30 kg/m^2 ;

B. PATOLOGIE NEUROLOGICHE

B1. L'epilessia e le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza funzionale, rilevate con la diagnostica strumentale:
1. idisturbi della motilità e della sensibilità;
2. le sindromi dei nervi cranici, delle radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici.

B2. Le sindromi cerebellari;
B3. Le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale;
B4. Le cefalee e le algie cranio-facciali, quando accompagnate da disturbi visivi, motori, sensoriali o eccessiva sonnolenza o quando per il grado e la frequenza della sintomatologia assumono carattere di gravità o riducono la capacità di lavoro;
B5. Le vasculopatie cerebrali e spinali in atto e/o i postumi;
B6. Le radicolopatie croniche da patologie vertebrali di rilievo clinico significativo con alterazione dell'esame neurologico o dell'esame elettromiografico;
B7. Il morbo di Parkinson e i parkinsonismi;
B8. Le craniotomie;
B9. I pregressi interventi sul rachide e gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni funzionali, confermati dalla diagnostica strumentale;
B10. Esiti neurologici da incidente da decompressione.

Non è causa di non idoneità l'evidenza E.E.G. di:
- un ritmo alfa lento;
- un tracciato desincronizzato;

- attività 5/7 Hz in sede fronto-centro-parietale sporadica di voltaggio inferiore a 50 microvolt simmetrica;
- attività beta diffusa di basso voltaggio;
- attività lenta di trascinamento durante la Stimolazione Luminosa Intermittente (S.L.I.).

C. PATOLOGIE DELL'ORECCHIO, NASO E GOLA

C1. Patologie cronicizzate orecchio esterno:

1. condotto uditivo esterno (CUE) bloccato con impossibilità di visualizzare la membrana timpanica (MT);
2. atrofia o ampia cicatrice MT;
3. esostosi complicate da infezioni recidivanti del CUE.

C2. Otite media acuta e cronica;

C3. Emorragia nella MT, orecchio medio e/o perforazione (perforazione grado O' Neill 2 o equivalente), gli esiti della perforazione timpanica devono essere valutati in rapporto alla funzionalità timpanica residua;

C4. Interventi chirurgici ORL:

1. drenaggio membrana timpanica in sede;
2. timpanoplastica di tipo 1 (miringoplastica);
3. mastoidectomia;
4. interventi per migliorare l'udito quali:
   - tutti i casi di sostituzione totale della catena di ossicini (TORP), la disfunzione della tuba di Eustachio;
   - i dispositivi elettronici impiantati (qualunque sia la pressione assoluta massima di esposizione tollerata dal dispositivo, come indicato nella relativa scheda tecnica).
5. ipostumi degli interventi chirurgici sull'orecchio interno;
6. la correzione chirurgica di stenosi delle prime vie aeree;
7. la presenza di tracheostomia.

C5. Vertigini:

1. vertigini acute quali disturbi acuti dell'equilibrio, disfunzione vestibolare bilaterale;
2. vertigini croniche quali il disturbo cronico dell'equilibrio sia durante la normale vita quotidiana che solo durante lavoro intenso, vertigine alternobarica ricorrente;
3. cinetosi ovvero sintomi gravi di cinetosi (mal di mare) e/o essere soggetto ad effetti collaterali dei farmaci assunti per la prevenzione della cinetosi.

C6. Le sindromi di Menière e menieriformi;

C7. Le patologie dell'orecchio interno con riferimento alla classificazione International Bureau for Audiophonology (BIAP, 1996);

C8. Le ipoacusie anche monolaterali >20 dB calcolate come media alle frequenze 500, 1000, 2000 e 4000 Hz (la voce di conversazione è percepita normalmente senza disagio sociale) fino alla sordità completa (cofosi);
C9. Il recupero incompleto dell'udito dopo episodio di ipoacusia neurosensoriale improvvisa;
C10. Patologia del naso quali:
1. epistassi ricorrenti;
2. alterata funzionalità tubarica accertata con impedenziometria;
3. incapacità di compensare l'orecchio medio e i seni paranasali;
4. rinosinusite cronica con ostruzione degli osti sinusali in presenza o meno di polipi.

C11. Patologie della cavità orale e delle labbra, dei denti e/o loro esiti, che comportino l'incapacità o la difficoltà di mantenere il boccaglio standard o che costituiscono un rischio specifico nelle immersioni profonde.
C12. Presenza d'impianto (osteointegrazione) con trapianto osseo e/o chirurgia del seno paranasale con esiti o presenza di protesi rimovibili. In caso di dispositivi ortodontici fissi, artralgia temporomandibolare, barodontalgia (odontalgia correlata alla variazione della pressione idrostatica) è richiesta consulenza odontoiatrica;
C13. Le patologie delle prime vie aeree e del collo quali:
1. disfunzione delle corde vocali;
2. paralisi del nervo laringeo bilaterale oppure unilaterale con disfunzione vocale associata o meno a disfunzione polmonare;
3. laringocele non trattato chirurgicamente, esito di tracheostomia, stenosi significativa;
4. precedente frattura della base cranica che abbia coinvolto l'osso temporale associata a rottura della capsula otica (struttura cartilaginea che contiene e protegge il labirinto auricolare) o perdita di liquido cerebrospinale;
5. qualsiasi sindrome dolorosa regionale complessa facciale (come la nevralgia del trigemino) non trattata che possa essere confusa con la patologia da decompressione (PDD).

D. PATOLOGIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE

D1. L'angina pectoris;
D2. I postumi dell'infarto del miocardio con o senza patologia ventricolare sinistra;
D3. Lo scompenso cardiaco congestizio;
D4. Ogni tipo d'intervento di rivascolarizzazione coronarica;
D5. Il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi fascicolari), quando associati a miocardiopatie o anomalie della conduzione elettrica;
D6. La bradicardia sinusale < 40 b.p.m. quando associata a patologie del sistema di conduzione;
D7. La sindrome di Wolff Parkinson White;
D8. Le tachicardie sopraventricolari a rilevante significatività clinica;

D9. L'extrasistolia ventricolare frequente, qualora si verifichino:
1. bigeminismo;
2. extrasistolia polimorfa;
3. salve consecutive maggiori di tre;
4. tachicardia ventricolare;
5. fenomeno R su T.

D10. L'ipertensione arteriosa quando, ad una monitorizzazione nel tempo, supera i valori di 135/85 mmHg, in assenza totale di danni d'organo, non è ammessa la terapia farmacologica antipertensiva;
D11. La sindrome del QT lungo (non iatrogeno o farmaco indotto);
D12. La sindrome del QT corto;
D13. La stenosi e l'insufficienza aortica e mitralica anche di grado medio;
D14. Il prolasso della mitrale, emodinamicamente significativo;
D15. Le patologie congenite del cuore inclusa la pervietà del forame ovale, anche se precedentemente operata;
D16. Le comunicazioni dx-sin, anche in sede extracardiaca;
D17. Il morbo di Reynaud;
D18. I portatori di Pacemaker o altro dispositivo medicale cardiaco;
D19. La cardiomiopatia ipertrofica e la miocardiopatia dilatativa;
D20. Tutte le protesi cardiovascolari;
D21. Le malattie dei vasi che comportino alterazioni emodinamiche e/o siano a rischio di complicazioni.
D22. Le flebiti, le arteriopatie, l'insufficienza arteriosa/venosa cronica e le altre patologie del circolo arterioso/venoso;
D23. La linfostasi costituzionale o acquisita di grado inabilitante.

E. PATOLOGIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

E1. L'asma bronchiale in tutte le sue manifestazioni e le sindromi disventilatorie ostruttive, restrittive o miste, con insufficienza respiratoria di grado tale da controindicare l'attività di lavoro o ridurre sensibilmente la capacità di lavoro ovvero che risultino in deficit respiratorio restrittivo od ostruttivo con indice ventilatorio di Tiffeneau inferiore al 75%;
E2. Le malattie della pleura ed i loro esiti, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali o riducono sensibilmente la capacità di lavoro;
E3. Le cisti e i tumori polmonari;
E4. Le infezioni polmonari in atto quando esitano in reliquati quali fibrosi, cavità ed enfisema.
E5. I postumi e gli esiti delle toracotomie di qualunque tipo;
E6. Sindrome da apnea ostruttiva nel sonno (OSAS).

F. PATOLOGIE ENDOCRINO- METABOLICHE

F1. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine che esitino in disturbi funzionali:
   1. ipotiroidismo non controllato farmacologicamente;
   2. ipertiroidismo;
   3. tireopatia uni o multi nodulare sintomatica, immersa o con deviazione della trachea;
   4. micro o macro adenoma ipofisario secernente o qualsiasi altra lesione ipofisiaria che comporti compromissione delle strutture circostanti;
   5. pregressi interventi trans-sfenoidali che esitino in alterazioni funzionali.

F2. Il diabete mellito in tutte le sue forme anche se farmacologicamente controllato;
F3. Alterazione del metabolismo Calcio/Fosforo e condizione di ipoparatiroidismo e iperparatiroidismo in atto;
F4. Tutte le patologie endocrine accertate quando limitano la permanenza e le performances subacquee.

G. PATOLOGIE IMMUNO-EMATOLOGICHE

G1. Qualsiasi malattia del sangue conclamata o sospettata per la rilevazione all’esame obiettivo di linfoadenopatia, epatomegalia, splenomegalia;
G2. Anemia con capacità cardiopolmonare alterata (all’ECG da sforzo METS < 8 e/o dispnea ipotensione arteriosa);
G3. Anemia falciforme;
G4. Beta talassemia major;
G5. Crioglobulinemia;
G6. Utilizzo di anticoagulanti;
G7. Alterazione della coagulazione in terapia con anticoagulanti (TAO, NAO) sulla base della valutazione degli indici della coagulazione (PT, PTT – INR, conta piastrinica < 150.000 u/µl);
G8. Trombofilia, trombocitopenia;
G9. Policitemia (emoglobina >17g/dl, ematocrito > 54% negli uomini e emoglobina >15g/dl, ematocrito > 47% nelle donne) di ogni tipo in presenza di danno d’organo compresa l’alterazione del visus (come fosfeni), dell’udito (come acufeni), l’eritrosi (arrossamento cutaneo a carattere infiammatorio) e ogni altra emopatia mieloproliferativa a carico delle cellule staminali del midollo emopoietico;
G10. La mielofibrosi idiopatica;
G11. La trombocitemia essenziale;
G12. Sindrome mieloproliferativa cronica;
G13. Leucemia mieloide cronica;
G14. Leucemia linfoide;
G15. Altre neoplasie di interesse ematologico;

G16. Patologie autoimmuni sistemiche che interferiscano con le performance richieste per le attività subacquee.

H. PATOLOGIE DELL'APPARATO GASTRO – ENTERICO

H1. Le malattie infiammatorie intestinali croniche e in fase acuta (ulcera peptica e duodenale in atto)
H2. Grave reflusso gastroesofageo ovvero RGE associato a complicanze, come ulcere ed erosioni della parete esofagea (esofagite erosiva) o restringimenti del calibro dell'esofago (stenosi) e/o qualsiasi altra condizione che, sebbene in terapia appropriata, interferisca con le performance richieste per le attività subacquee;
H3. L'ernia iatale paraesofagea o incarcerata;
H4. Le ernie di grado elevato: ombelicali, inguinoscrotali;
H5. Acalasia;
H6. Le emorroidi di III grado, voluminose e molteplici;
H7. Epatopatie.

I. PATOLOGIE DELL'APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO

I1. Tutte le malattie ed i traumi con postumi invalidanti;
I2. Gli stati morbosi ossei derivanti da alterazioni ossee focali o sistemiche;
I3. Le miopatie degenerative croniche;
I4. Le lussazioni articolari recidivanti e/o abituali;
I5. Le malattie articolari degenerative.

J. PATOLOGIE DERMATOLOGICHE

J1. Le dermopatie che impediscano l'uso della maschera, del boccaglio e della muta;
J2. Qualsiasi condizione che possa influenzare il controllo termico;
J3. I gravi disturbi esfoliativi;
J4. Le malattie cutanee acute e croniche, di qualsiasi natura, che determinino alterazioni della barriera cutanea.

K. PATOLOGIE OCULARI

K1. Le malformazioni, le imperfezioni e le patologie degli annessi oculari, delle palpebre, della congiuntiva e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di rilevanti limitazioni funzionali o sono tali da compromettere la funzione visiva, anche se monolaterali o se influiscono sulla normale motilità dei bulbi oculari, ovvero ne provocano la cronica irritazione;

K2. I disturbi della motilità dei muscoli estrinseci del globo oculare di tipo manifesto o latente (tropie/forie), quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando producono alterazioni della visione binoculare ovvero del senso stereoscopico;
K3. Le anomalie del senso luminoso;
K4. Le malformazioni, le imperfezioni, le patologie dell'orbita, dei bulbi oculari ovvero dei nervi ottici e i loro esiti funzionali, anche se monolaterali:
K5. Il cheratocono;
K6. Le retinopatie e il distacco di retina in atto, pregresso e/o trattato;
K7. Il glaucoma;
K8. I postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata:
1. l'acutezza visiva rientra nei parametri prestabiliti;
2. non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici;
3. risultano assenti patologie vitreo-retiniche.

K9. Le alterazioni morfologiche di sede e di trasparenza del cristallino, l'afachia. In caso di interventi chirurgici per cataratta, l'idoneità è confermata a condizione che:
1. La lentina sia inserita in camera posteriore e non anteriore;
2. non ci siano deiescenze delle ferite operatorie, - ci sia normale centratura e funzionalità della pupilla;
3. assenza di aderenze irido-corneali e irido-lenticolari;
4. pressione oculare nei limiti della norma.

K10. Visus naturale inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, o visus inferiore a 6/10 nell'occhio che presenta il visus più ridotto (non è ammessa la correzione con lenti), alterazione di:
1. campo visivo e motilità oculari;
2. annessi oculari, mezzi diottrici;
3. fondo oculare;
4. senso stereoscopico;
5. visione binoculare;
6. senso cromatico verificato attraverso le tavole pseudoisocromatiche (Tavole di Ishihara).

L. PATOLOGIE PSICHIATRICHE

L1. Le sindromi e i disturbi mentali organici, i disturbi schizofrenici, i disturbi dissociativi e deliranti e altri disturbi psicotici;

L2. Il disturbo post-traumatico da stress;
L3. Le psiconevrosi, i disturbi depressivi, i disturbi dell'umore e i disturbi di ansia e le fobie;
L4. I disturbi somatoformi e da conversione;
L5. I disturbi di personalità e della identità, tali da compromettere significativamente la sfera personale e socio-lavorativa del soggetto, anche in presenza di psicoterapia in atto;
L6. I trattamenti specifici neuro-psicofarmacologici;
L7. L'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche, le tossicomanie e l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope accertate con i relativi test tossicologici, le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica.

M. REQUISITI PSICO-ATTITUDINALI

Il personale specialista sommozzatore deve possedere, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative ed eventi critici con particolare riferimento a:

M1. Attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; predisposizione al cambiamento; capacità di comunicazione e determinazione operativa;
M2. Capacità di analisi e di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazione di complessità operativa di gruppo; adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; adeguata resistenza psico-fisica allo stress;
M3. Capacità di relazione finalizzata all'integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; autonomia, adattabilità e controllo.

N. ALTRE PATOLOGIE

N1. Le allergopatie, le intolleranze e idiosincrasie a farmaci, alimenti e sostanze di uso corrente, tali da risultare incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione individuale, o controindicare l'attività di lavoro, o ridurre sensibilmente la capacità di lavoro;
N2. Tutte le patologie o i reliquati invalidanti, anche non comprese in questo elenco, che interferiscano con le performances richieste per le attività subacquee.

Parte II– Requisiti d'idoneità attitudinale

Verifica delle seguenti abilità:

1. 33 m di nuoto in immersione stile rana;
2. 100 m di nuoto in superficie in stile Crawl in un tempo non superiore a 120";
3. sostentamento verticale di una zavorra di 4 kg per 60";
4. ingresso in acqua da un'altezza di 3 m;
5. Apnea statica in acqua a 0,5 m per un tempo non inferiore a 60".

Parte III – Titoli di studio

Lauree magistrali di seguito indicate:

1. laurea magistrale conseguita nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura punti 2
2. laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 2

Lauree di seguito indicate:

1. Laurea conseguita nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura punti 1
2. Laurea in tecnologie della navigazione (L-28) punti 1

Diplomi di seguito indicati:

1. Diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo rilasciato da istituto di Stato o Ente legalmente riconosciuto punti 1

Conoscenza delle lingue

1. Inglese livello B2 (QCER) o superiore punti 1

Parte IV – Titoli professionali

Aver prestato servizio, per almeno un anno, nella qualità di sommozzatore, nei seguenti Corpi dello Stato: Marina militare, Esercito italiano, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Capitaneria di porto o di incursore o palombaro nella Marina militare. punti 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):

«Art. 49 *(Accesso al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina)*. — 1. L'accesso al ruolo dei nautici di coperta avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.

2. L'accesso al ruolo degli nautici di macchina avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di nautico di macchina, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.

3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

6. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1 e 2, accede, rispettivamente, al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.».

«Art. 51 *(Accesso al ruolo dei sommozzatori)*. — 1. L'accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per l'acquisizione del brevetto di sommozzatore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.

2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo dei sommozzatori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.».

— Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 64 *(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)*. — 1.

2.

2-*bis*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-*ter*. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

2-*quater*. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-*sexies*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 01.

2-*quinquies*. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-*septies*.

2-*octies*.

2-*nonies*. L'accesso di cui al comma 2-*quater* può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

2-*decies*. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-*undecies*. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-*duodecies*. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

3.

3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*nonies*, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)* utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

3-*ter*. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-*ter*. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.».

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2010, n. 137.

— Il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012 (Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2012, n. 297.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

«Art. 6 *(Corso di formazione per allievi vigili del fuoco)*. — 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica.

(*Omissis*)».

— Per il testo dell'art. 49, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del citato Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:

«Art. 5 *(Categorie riservatarie e preferenze)*. — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

20-*bis*) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.».

Note all'art. 8:

— Si riporta testo dell'art. 239, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

«Art. 239 *(Sanzioni disciplinari)*. — 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) rimprovero orale;

b) rimprovero scritto;

c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;

f) destituzione con preavviso;

g) destituzione senza preavviso.

(*Omissis*)».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 49, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

«Art. 6 *(Corso di formazione per allievi vigili del fuoco)*. — 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica. (*Omissis*)».

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 239, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 8.

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 51, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 11.

Note all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 23:

— Per il testo dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 5 del decreto del citato Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 24:

— Per il testo dell'art. 239, comma 1, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 8.

Note all'art. 26:

— Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse.

24G00098

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2024.

Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97, recante «Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato», e, in particolare, gli articoli 11 e 12, come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ove si prevede che la percentuale dell'adeguamento triennale delle retribuzioni del predetto personale è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che stabilisce che dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi delle categorie di personale statale non contrattualizzato sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto il comma 4 del citato art. 24 della legge n. 448 del 1998, che dispone che il criterio previsto dal predetto comma 1 si applica anche al personale di magistratura e agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;

Vista la nota dell'11 gennaio 2021, protocollo generale n. SP/336599/21, avente ad oggetto «Adeguamento triennale stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati - Art. 2 della legge n. 27 del 1981 e art. 24 della legge n. 448 del 1998», con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato di aver «predisposto la metodologia per calcolare il nuovo indicatore per l'adeguamento triennale di stipendi e indennità del personale di magistratura e equiparati», condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. RGS n. 222779 del 24 novembre 2020;

Visto il decreto in data 6 agosto 2021 del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo all'adeguamento degli stipendi e delle indennità del personale in riferimento, per il triennio 2021-2023, con il quale il trattamento economico del personale stesso è stato aumentato del 4,85 per cento complessivo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, nella misura dell'1,46 per cento, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023;

Preso atto che, con nota in data 27 marzo 2024, protocollo generale n. 0845583/24, l'Istat ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, in accordo con quanto previsto dalla metodologia condivisa dalla Ragioneria generale dello Stato con la predetta nota del 24 novembre 2020, la variazione della retribuzione media *pro capite* complessiva dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura e i dirigenti non contrattualizzati, nel triennio 2021-2023, è pari a +6,69 per cento;

Rilevato che il citato odierno adeguamento triennale nella misura del 6,69 per cento va applicato a decorrere dal 1° gennaio 2024 alle misure della retribuzione in vigore al 1° gennaio 2021, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2024, degli acconti corrisposti negli anni 2022 e 2023;

Considerato che, ai sensi dell' art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli acconti per gli anni 2025 e 2026 vanno determinati nella misura del 30 per cento della variazione percentuale dell'adeguamento triennale da applicare dal 1° gennaio 2024, pari al 6,69 per cento e che da tale determinazione risulta una percentuale di ulteriore aumento, arrotondata alla seconda cifra decimale, pari al 2,01 per cento per ciascuno dei predetti anni, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026;

Considerato che agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte, ai sensi dell'art. 3, mediante apposito decreto di variazione di bilancio, in applicazione dell'art. 21, comma 1-*ter*, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2021, sono incrementate del 6,69 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2024, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2024, degli acconti corrisposti negli anni 2022 e 2023.

Art. 2.

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2024, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del 2,01 per cento, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo.

Art. 3.

1. Al relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, si provvede a valere sulle disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2024

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1702

24A03221

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 20 maggio 2024.

Modifica dell'articolo 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 - SOTTOMISURA 4.3

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (All.1) recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (All.2) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 «Investimenti nell'irrigazione»;

Visto l'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale stabilisce che le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione e il 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (All.3) su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto l'art. 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce le modalità del versamento del saldo relativamente al termine ultimo di ammissibi-

lità delle spese di cui all'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardando le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015) 8312 del 20 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) per il periodo di programmazione 2014/2020, parzialmente modificato dalla decisione C(2019)8503 della Commissione del 20 novembre 2019 con la quale è stato autorizzato lo spostamento di risorse pubbliche pari complessivamente a euro 97.000.000,00 in favore della sottomisura 4.3;

Visto il Programma nazionale di sviluppo rurale (All.5) con particolare riferimento agli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 - Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in infrastrutture irrigue;

Tenuto conto che il regime di aiuto previsto nell'ambito della sottomisura 4.3, operazione 4.3.1 del PSRN 2014/2020 è stato attivato con bando pubblico con il quale sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonché le modalità di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per la concessione dei finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario è tenuto ad adempiere ed al cui rispetto è correlata l'erogazione degli aiuti concessi;

Visto il decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, con cui è stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue» ed i relativi allegati (All.6 6.1 e 6.2 e 7);

Visto il decreto del 26 marzo 2019, n. 14873 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue (All.8 e 8.1);

Visto il decreto del 28 marzo 2019, n. 15180, che ha modificato l'art. 10.2 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «I beneficiari del finanziamento possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013 (articoli 45 e 63) successivamente al decreto di concessione del finanziamento» (All.9; 9.1 e 9.2);

Visto il decreto del 9 dicembre 2019, n. 39484, che ha modificato l'art. 10.3 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «Le domande di pagamento intermedie possono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 10.1, nel numero massimo di sei all'anno» (All.10; 10.1 e 10.2);

Visto il decreto del 10 febbraio 2020, n. 4491 con il quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue (All.11 e 11.1);

Visto il decreto del 24 giugno 2020, n. 22770 (All.12; 12.1 2 12.2), che ha modificato l'art. 10.3 e gli allegati n. 3 e n. 12 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3, relativamente alle domande di pagamento intermedie (art. 10.3), al Quadro economico, cronoprogramma di spesa e tempistica di realizzazione (allegato n. 3) ed alla Tabella delle riduzioni e sanzioni (allegato n. 12);

Visto il decreto del 22 marzo 2022, n. 0132109 (All.13; 13.1 e 13.2), che ha modificato gli articoli 9.3, 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, recependo il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 (All.4);

Visto il decreto del 3 maggio 2023, n. 230349, registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al n. 941 (All.14; 14.1 e 14.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche all'art. 10.4 e all'allegato 12 (tabella riduzioni e sanzioni) del bando sopra citato;

Considerato che il bando di selezione, così come modificato dal decreto del 22 marzo 2022, n. 0132109, dispone all'art. 12.3 che «L'importo ammissibile della variante è pari al massimo valore degli imprevisti così come determinati in sede di rimodulazione del quadro economico (articoli 7 e 10) fatte salve le richieste di varianti contrattuali per revisione prezzi che, fermo retando l'importo totale di contributo ammesso a finanziamento. dovranno essere previamente autorizzate dall'Autorità di gestione e consentite nei limiti e con le modalità di cui all'art. 1, comma-*septies* del decreto-legge n. 73/2021 come convertito in legge n. 106/2021 e successive modificazioni ed integrazioni previa acquisizione di un parere sulla tempestività, congruità e ragionevolezza degli importi richiesti del competente provveditorato alle opere pubbliche. Non saranno ammesse varianti presentate oltre il 30 giugno 2024»;

Rilevato, anche sulla base del monitoraggio dello stato attuativo degli interventi finanziati, che:

alcuni provveditorati alle opere pubbliche non forniscono riscontro alle richieste di congruità delle perizie di variante per revisione prezzi;

lo scenario economico determinato dalla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e, successivamente, dal conflitto Russia-Ucraina, ha causato un'alterazione dei prezzi di mercato e un incremento di tutti i costi delle forniture che hanno provocato ritardi nell'avvio dei cantieri e sospensione dei lavori anche per difficoltà di reperimento dei materiali e incertezze delle imprese appaltatrici per gli *extra* costi, ovvero risoluzioni dei contratti da parte di alcune imprese aggiudicatarie, causando ritardi nell'esecuzione dei lavori e conseguentemente nella redazione e approvazione delle perizie di variante;

Ritenuto pertanto opportuno:

modificare l'art. 12.3 laddove si richiede il previo parere del provveditorato alle opere pubbliche inserendo l'inciso «e, ove non acquisito, si procederà alla verifica all'interno dell'Amministrazione fatti salvi gli ulteriori accertamenti effettuati da AGEA in sede di pagamento»;

prorogare il termine di presentazione delle domande di variante indicato all'art. 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2022 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Al bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, come da ultimo modificato con il decreto del 22 marzo 2022, n. 0132109, è così modificato:

«L'importo ammissibile della variante è pari al massimo valore degli imprevisti così come determinati in sede di rimodulazione del quadro economico (articoli 7 e 10) fatte salve le richieste di varianti contrattuali per revisione prezzi che, fermo retando l'importo totale di contributo ammesso a finanziamento. dovranno essere previamente autorizzate dall'Autorità di gestione e consentite nei limiti e con le modalità di cui all'art. 1, comma-*septies* del decreto-legge n. 73/2021 come convertito in legge n. 106/2021 e successive modificazioni ed integrazioni previa acquisizione di un parere sulla tempestività, congruità e ragionevolezza degli importi richiesti del competente provveditorato alle opere pubbliche e, ove non acquisito, si procederà alla verifica all'interno dell'Amministrazione fatti salvi gli ulteriori accertamenti effettuati da AGEA in sede di pagamento. Non saranno ammesse varianti presentate all'Autorità di gestione oltre il 31 dicembre 2024».

Art. 2.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Masaf (www.politicheagricole.it) e della Rete rurale nazionale.

Roma, 20 maggio 2024

L'Autorità di gestione: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1022

24A03093

DECRETO 3 giugno 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.», registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dell'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2014, n. 51365, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 167 del 21 luglio 2014, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 1189/2024 del 12 maggio 2024 (prot. Masaf n. 212743 del 14 maggio 2024) dall'Organismo di controllo, Toscana Certificazioni agroalimentare S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli inte-

ressi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la denominazione DOC «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 giugno 2014, n. 51365, al Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra, con sede legale in Terranuova Bracciolini (AR), c/o Casa municipale - piazza della Repubblica n. 16 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 27 giugno 2014, n. 51365, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 giugno 2024

Il direttore generale: IACOVONI

24A03094

DECRETO 3 giugno 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine «Orcia» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Orcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.», registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dell'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2014, n. 57934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2014, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine «Orcia» ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Orcia»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine «Orcia», approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine «Orcia», deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine «Orcia» può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine «Orcia» richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Orcia»;

Considerato che il Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine «Orcia» ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Orcia». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota prot. n. 880/2024 del 29 aprile 2024 dall'organismo di controllo, Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione;

Considerata altresì la pec del 23 maggio 2024 (prot. Masaf n. 230088 del 23 maggio 2024) del Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine «Orcia» con la quale il citato consorzio ha fornito i chiarimenti richiesti dal Ministero in merito alla compagine sociale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine «Orcia» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la denominazione «Orcia»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 25 luglio 2014, n. 57934, al Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine «Orcia», con sede legale in Castiglione d'Orcia (SI), loc. Rocca d'Orcia, via Borgo Maestro, n. 90, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Orcia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 25 luglio 2014, n. 57934, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 giugno 2024

Il direttore generale: IACOVONI

24A03095

DECRETO 3 giugno 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei Fichi di Cosenza DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Fichi di Cosenza».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 596 della Commissione del 7 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 162 del 22 giugno 2011, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Fichi di Cosenza»;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 2020, n. 9313878 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 27 novembre 2020, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dei Fichi di Cosenza DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Fichi di Cosenza»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli> nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio con la pec del 27 novembre 2023 (prot. Masaf n. 655798 del 28 novembre 2024) e della attestazione rilasciata dall'Organismo di controllo - Agroqualità S.p.a. - a mezzo pec il 23 maggio 2024 (prot. Masaf n. 231182 del 23 maggio 2024), autorizzata a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Fichi di Cosenza»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.», registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dell'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei Fichi di Cosenza DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fichi di Cosenza»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 13 novembre 2020, n. 9313878, al Consorzio di tutela Fichi di Cosenza DOP, con sede legale in Bisignano (CS), alla Contrada Imperatore, snc a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fichi di Cosenza».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 13 novembre 2020, n. 9313878 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 giugno 2024

Il direttore generale: IACOVONI

24A03096

DECRETO 7 giugno 2024.

Cambio del regime di aiuti di Stato relativi al ristoro dei danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali verificatisi nei territori della Regione Liguria negli anni 2020 e 2021.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, ai sensi della legge delega 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare, l'art. 25, concernente tra l'altro, gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, rubricata al SA. 49425 (2017/XA), applicabile fino al 31 dicembre 2022;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, ed in particolare l'art. 25 concernente, tra l'altro, gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA), applicabile a partire dal 1° gennaio 2023;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la deliberazione della giunta della Regione Liguria del 27 novembre 2020, n. 996, «Proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi il 2 e 3 ottobre 2020 che hanno danneggiato aziende agricole ed infrastrutture connesse all'attività agricola di alcuni comuni della Regione Liguria (decreto legislativo n. 102/2004)»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 agosto 2021, n. 352028, di riconoscimento degli eventi calamitosi (piogge alluvionali) occorsi il 2 e 3 ottobre 2020 e il decreto ministeriale n. 682765/2021 con il quale è stato riconosciuto a favore della Regione Liguria l'importo di euro 651.333,36 e il successivo decreto ministeriale n. 678708/2021 con il quale è stato riconosciuto anche l'importo di euro 2.001.575,53;

Vista la deliberazione della giunta della Regione Liguria del 16 luglio 2021, n. 625, «Proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo compreso tra il 7 e l'8 aprile 2021 che hanno danneggiato le produzioni vegetali e apistiche di aziende agricole di alcuni comuni della Regione Liguria (decreto legislativo n. 102/2004 e decreto-legge n. 73/2021)»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9 agosto 2021, n. 361908, di riconoscimento degli eventi calamitosi occorsi tra il 7 e l'8 aprile 2021 e il successivo decreto ministeriale n. 656571/2021 col quale è stato erogato alla Regione Liguria l'importo di euro 110.807,24;

Considerato che in conformità alle disposizioni di cui al regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA) l'aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità e gli importi concessi devono essere versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data, e che gli stessi termini sono stabiliti anche dal regime di esenzione n. SA.109287 (2023/XA);

Esaminata la delibera della giunta regionale della Regione Liguria n. 391 del 18 aprile 2024, con la quale si chiede al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'adozione degli atti necessari per la registrazione dell'aiuto relativo alle risorse disponibili a valere sul Fondo di solidarietà nazionale per un importo di euro 651.333,36 e di euro 2.001.575,53 per gli eventi alluvionali occorsi il 2 e 3 ottobre 2020 - riconosciuti con decreto ministeriale n. 352028/2021 - e per un importo di euro 110.807,24 per gli eventi eccezionali occorsi tra il 7 e l'8 aprile 2021 - riconosciuti con decreto ministeriale n. 361908/2021 -, secondo il regime di cui al regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022, registrato al n. SA.109287 (2023/XA), anziché secondo il regime di esenzione previsto dal regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, registrato al n. SA. 49425 (2017/XA);

Tenuto conto che i termini stabiliti per l'erogazione degli aiuti a fronte degli eventi richiamati, nell'ambito del regime n. SA.49425(2017/XA) sono scaduti ed è necessario consentire l'erogazione degli aiuti agli agricoltori;

Considerato che l'accoglimento della richiesta non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico dello Stato;

Ritenuto di accogliere la richiesta della Regione Liguria;

Decreta:

Art. 1.

1. In conformità a quanto indicato nelle premesse, si autorizza la Regione Liguria ad utilizzare il regime di aiuto n. SA.109287(2023/XA) per l'erogazione degli aiuti del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali occorsi il 2 e 3 ottobre 2020 e dagli eventi calamitosi occorsi tra il 7 e l'8 aprile 2021, la cui eccezionalità è stata riconosciuta rispettivamente con il decreto di declaratoria del 2 agosto 2021, n. 352028 e del 9 agosto 2021, n. 361908.

2. Resta invariata la decorrenza dei termini di tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità per l'attivazione della misura di aiuto e di quattro anni a datare dalla stessa per il versamento degli aiuti ai beneficiari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A03110

DECRETO 7 giugno 2024.

Cambio del regime di aiuti di Stato relativi al ristoro dei danni causati da avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Toscana dal 1° maggio al 1° settembre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, ai sensi della legge delega 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare, l'art. 25, concernente tra l'altro, gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, rubricata al SA. 49425 (2017/XA), applicabile fino al 31 dicembre 2022;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, ed in particolare l'art. 25 concernente, tra l'altro, gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287 (2023/XA), applicabile a partire dal 1° gennaio 2023;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità) ai sensi del quale le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Vista la deliberazione della giunta della Regione Toscana del 3 ottobre 2022, n. 1092, recante la richiesta di declaratoria di riconoscimento dell'eccezionale avversità atmosferica per la siccità primaverile ed estiva 2022 su tutto il territorio regionale;

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2022, n. 640295, di riconoscimento delle avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Toscana dal 1° maggio al 1° settembre 2022 e il decreto ministeriale del 7 giugno 2023, n. 293519, con il quale è stato riconosciuto a favore della Regione Toscana l'importo di euro 8.646.844,73;

Considerato che in conformità alle disposizioni di cui al regime di esenzione di notifica n. SA.49425 (2017/XA) l'aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità e gli importi concessi devono essere versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data, e che gli stessi termini sono stabiliti anche dal regime di esenzione n. SA.109287 (2023/XA);

Esaminata la delibera della giunta regionale della Regione Toscana n. 324 del 18 marzo 2024, con la quale si chiede al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorizzazione ad ammettere a contributo centoquarantasei imprese, come indicate negli allegati 1 e 2 alla delibera, per complessivi euro 1.278.897,36 secondo il regime di aiuto SA.109287 (2023/XA);

Tenuto conto che i termini stabiliti per l'erogazione degli aiuti a fronte degli eventi richiamati, nell'ambito del regime n. SA.49425 (2017/XA) sono scaduti ed è necessario consentire l'erogazione degli aiuti agli agricoltori;

Considerato che l'accoglimento della richiesta non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico dello Stato, in quanto la regione con nota del 28 maggio 2024 ha comunicato che l'importo necessario per il pagamento delle ulteriori domande rientra nel limite delle risorse assegnate con decreto di riparto 7 giugno 2023 citato;

Ritenuto di accogliere la richiesta della Regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

1. In conformità a quanto indicato nelle premesse, si autorizza la Regione Toscana ad utilizzare il regime di aiuto n. SA.109287 (2023/XA) per l'erogazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, per complessivi euro 1.278.897,36, a favore di centoquarantasei imprese, indicate negli allegati 1 e 2 alla delibera della giunta regionale della Regione Toscana n. 324 del 18 marzo 2024, danneggiate dalla siccità verificatasi nei territori della Regione Toscana dal 1° maggio al 1° settembre 2022, la cui eccezionalità è stata riconosciuta con il decreto di declaratoria del 14 dicembre 2022.

2. Resta invariata la decorrenza dei termini di tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità per l'attivazione della misura di aiuto e di quattro anni a datare dalla stessa per il versamento degli aiuti ai beneficiari.

3. Il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A03111

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,15%, con godimento 1° ottobre 2023 e scadenza 1° ottobre 2039, quarta e quinta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 giugno 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 75.060 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione seconda in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 1° febbraio e 11 aprile 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,15% con godimento 1° ottobre 2023 e scadenza 1° ottobre 2039;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,15%, avente godimento 1° ottobre 2023 e scadenza 1° ottobre 2039. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 giugno 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,250% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 giugno 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 2024 al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 giugno 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2039 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A03184

DECRETO 13 giugno 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 15 maggio 2024 e scadenza 15 luglio 2031, terza e quarta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 giugno 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 75.060 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 2024, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45% con godimento 15 maggio 2024 e scadenza 15 luglio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, avente godimento 15 maggio 2024 e scadenza 15 luglio 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 luglio 2024, sarà pari allo 0,578159% lordo, corrispondente a un periodo di sessantuno giorni su un semestre di centottantadue giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 giugno 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 giugno 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentatré giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 giugno 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A03185

DECRETO 13 giugno 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 17 giugno 2024 e scadenza 15 luglio 2027, prima e seconda *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 giugno 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 75.060 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione seconda in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45% con godimento 17 giugno 2024 e scadenza 15 luglio 2027;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, avente godimento 17 giugno 2024 e scadenza 15 luglio 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 luglio 2024 sarà pari allo 0,265385% lordo, corrispondente a un periodo di ventotto giorni su un semestre di centottantadue giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 giugno 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 giugno 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 2024, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 giugno 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A03186

DECRETO 13 giugno 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, con godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° settembre 2049, quattordicesima e quindicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo

al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 giugno 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 75.060 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione seconda in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 6 febbraio, 13 maggio, 11 settembre, 10 ottobre e 12 novembre 2019, 13 giugno 2022, nonché 13 luglio 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85% con godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° settembre 2049;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, avente godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° settembre 2049. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,85%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime undici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 giugno 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,350% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quindicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 giugno 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centootto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 giugno 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,85% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2049 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2024

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

24A03187

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 giugno 2024.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Teriflunomide Accord». (Determina n. 145/2024).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale TERIFLUNOMIDE ACCORD - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione n. C(2022) 8186 del 9 novembre 2022 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero: EU/1/22/1693/001.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farma-

co, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 22 febbraio 2024 con la quale la società Accord Healthcare, S.L.U. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Teriflunomide Accord» (teriflunomide) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050441017, 050441029, 050441031 e 050441043;

Vista la delibera n. 10 del 17 aprile 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Al medicinale TERIFLUNOMIDE ACCORD (teriflunomide) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister, uso orale alu/alu - A.I.C. n. 050441017 (in base 10);

«14 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister, uso orale alu/alu - A.I.C. n. 050441029 (in base 10);

«14 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister, uso orale alu/alu - A.I.C. n. 050441031 (in base 10);

«14 mg compresse rivestite con film» 84x1 compresse in blister, uso orale alu/alu - A.I.C. n. 050441043 (in base 10);

Indicazioni terapeutiche: «Teriflunomide Accord» è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a dieci anni affetti da sclerosi multipla (SM) recidivante remittente.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Teriflunomide Accord» (teriflunomide) è classificato come segue ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

«14 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister, uso orale alu/alu - A.I.C. n. 050441017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 406,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 763,29;

nota AIFA: 65;

«14 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister, uso orale alu/alu - A.I.C. n. 050441029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 406,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 763,29;

nota AIFA: 65;

«14 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister, uso orale alu/alu - A.I.C. n. 050441031 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.220,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.289,87;

nota AIFA: 65;

«14 mg compresse rivestite con film» 84x1 compresse in blister, uso orale alu/alu - A.I.C. n. 050441043 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.220,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.289,87;

nota AIFA: 65.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Teriflunomide Accord» (teriflunomide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Per i pazienti pediatrici di età pari o superiore a dieci anni (peso corporeo > 40 *kg)*, l'indicazione terapeutica «"Teriflunomide Accord" è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a dieci anni (peso corporeo > 40 *kg)* affetti da sclerosi multipla (SM) recidivante remittente» non viene rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162).

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Teriflunomide Accord» (teriflunomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 giugno 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A03134

DETERMINA 7 giugno 2024.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente, di taluni medicinali per uso umano. (Determina n. 148/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1447/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Augmentin", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1448/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Brufen", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1463/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Vasoretic", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi

dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1460/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Norvasc", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1452/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Congescor", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 122/2019 del 28 gennaio 2019 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Peptazol", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 39 del 15 febbraio 2019, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1462/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Singulair", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1453/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Depakin Chrono", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1453/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Depakin", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1457/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Glucobay", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1455/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Diflucan", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1454/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Diamicron", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1446/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Alphagan", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1459/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Limpidex", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1456/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Dostinex", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 149/2019 del 28 gennaio 2019 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Xalatan", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 39 del 15 febbraio 2019, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1450/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Cardura", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1451/2018 del 17 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Ciproxin", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 125/2019 del 28 gennaio 2019 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Omnic", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 39 del 15 febbraio 2019, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1461/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Pantorc", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 147/2019 del 28 gennaio 2019 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Zirtec", ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 39 del 15 febbraio 2019, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 534/2022 del 26 luglio 2022, relativa alla «Armonizzazione delle condizioni negoziali dei farmaci di importazione parallela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2022, successivamente rettificata dalla determina AIFA n. 678/2022 del 26 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2022;

Considerate le condizioni negoziali di cui alle determine sopra citate, nonché le modalità applicative previste dagli accordi negoziali;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per le specialità dei medicinali AUGMENTIN, BRUFEN, PANTORC, VASORETIC, ZIRTEC, NORVASC, CONGESCOR, PEPTAZOL, SINGULAIR, CARDURA, DEPAKIN CHRONO, DEPAKIN, GLUCOBAY, DIFLUCAN, DIAMICRON, CIPROXIN, ALPHAGAN, LIMPIDEX, DOSTINEX, OMNIC e XALATAN, relativamente al periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2022, l'azienda GMM Farma Srl dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, pari a euro 133.981,81, in base all'applicazione dello sconto tramite *pay-back*.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83% - alle regioni», specificando comunque nella causale:

«DET.PRES 148/2024_sconto tramite pay-back GMM FARMA SRL_agosto 2020_luglio 2022».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 giugno 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale

Ditta: GMM FARMA SRL

Specialità medicinale: AUGMENTIN BRUFEN PANTORC VASORETIC ZIRTEC NORVASC CONGESCOR PEPTAZOL SINGULAIR CARDURA DEPAKIN CHRONO DEPAKIN GLUCOBAY DIFLUCAN DIAMICRON CIPROXIN ALPHAGAN LIMPIDEX DOSTINEX OMNIC XALATAN

	Ammontare
PIEMONTE	€ 7.909,44
VALLE D'AOSTA	€ 318,29
LOMBARDIA	€ 7.636,94
PA BOLZANO	€ 1.310,87
PA TRENTO	€ 900,94
VENETO	€ 3.253,68
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 2.963,38
LIGURIA	€ 6.793,23
EMILIA ROMAGNA	€ 5.937,92
TOSCANA	€ 4.406,36
UMBRIA	€ 96,10
MARCHE	€ 3.791,46
LAZIO	€ 16.669,01
ABRUZZO	€ 2.209,89
MOLISE	€ 202,82
CAMPANIA	€ 42.421,78
PUGLIA	€ 7.890,24
BASILICATA	€ 997,69
CALABRIA	€ 4.257,49
SICILIA	€ 14.003,63
SARDEGNA	€ 10,66
ITALIA	**€ 133.981,81**

24A03135

DETERMINA 7 giugno 2024.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente, di taluni medicinali per uso umano. (Determina n. 149/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1471/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Alphagan medifarm", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 230 del 3 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1587/2018 del 3 ottobre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Aromasin", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 242 del 17 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1477/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Coversyl", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1474/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Cipralex", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1473/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Blopress", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gaz-*

zetta Ufficiale Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1479/2018 del 18 settembre 2021 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Diamicron", A.I.C. 045637016 ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 239 del 13 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1589/2018 del 3 ottobre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Diamicron", A.I.C. 045637028 ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 243 del 18 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1475/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Ciproxin", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 233 del 6 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1481/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Lansox", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1588/2018 del 3 ottobre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Limpidex", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 234 dell'8 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1482/2018 del 18 settembre 2021 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Peptazol", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1465/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Timogel", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 235 del 9 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1467/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Xalatan", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 235 del 9 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 534/2022 del 26 luglio 2022, relativa alla «Armonizzazione delle condizioni negoziali dei farmaci di importazione parallela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 181 del 4 agosto 2022, successivamente rettificata dalla determina AIFA n. 678/2022 del 26 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n 236 dell'8 ottobre 2022;

Considerate le condizioni negoziali di cui alle determine sopra citate, nonché le modalità applicative previste dagli accordi negoziali;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per le specialità dei medicinali «ADALAT CRONO, ALPHAGAN MEDIFARM, AROMASIN, BLOPRESS, CIPRALEX, CIPROXIN, COVERSYL, DIAMICRON, LANSOX, LIMPIDEX, PEPTAZOL, TIMOGEL e XALATAN», relativamente al periodo dal 1° maggio 2020 al 31 luglio 2022, l'azienda MEDIFARM dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, pari a euro 110.328,33, in base all'applicazione dello sconto tramite *pay-back*.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole Regioni devono essere effettuati in un'unica tranche, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83 % - alle regioni», specificando comunque nella causale:

«DET. PRES 149/2024_sconto tramite pay-back MEDIFARM_maggio2020_luglio2022».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 giugno 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale

Ditta: MEDIFARM

Specialità medicinale: ALPHAGAN MEDIFARM AROMASIN BLOPRESS BLOPRESS CIPRALEX CIPRALEX CIPRALEX CIPROXIN COVERSYL COVERSYL DIAMICRON DIAMICRON LANSOX LIMPIDEX LIMPIDEX PEPTAZOL PEPTAZOL PEPTAZOL PEPTAZOL TIMOGEL XALATAN

	Ammontare
PIEMONTE	€ 11.529,40
VALLE D'AOSTA	€ 57,81
LOMBARDIA	€ 13.934,48
PA BOLZANO	€ 546,52
PA TRENTO	€ 184,91
VENETO	€ 5.835,48
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 1.442,55
LIGURIA	€ 4.002,28
EMILIA ROMAGNA	€ 2.631,03
TOSCANA	€ 7.414,19
UMBRIA	€ 1.184,43
MARCHE	€ 2.310,11
LAZIO	€ 22.881,25
ABRUZZO	€ 1.444,96
MOLISE	€ 165,50
CAMPANIA	€ 17.044,18
PUGLIA	€ 6.659,39
BASILICATA	€ 798,56
CALABRIA	€ 1.834,55
SICILIA	€ 6.026,22
SARDEGNA	€ 2.400,53
ITALIA	**€ 110.328,33**

24A03136

DETERMINA 7 giugno 2024.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente, dei medicinali per uso umano «Pantorc» e «Lyrica». (Determina n. 150/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1596/2018 del 4 ottobre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Lyrica", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 243 del 18 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1595/2018 del 4 ottobre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Pantorc", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 243 del 18 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 534/2022 del 26 luglio 2022, relativa alla «Armonizzazione delle condizioni negoziali dei farmaci di importazione parallela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 181 del 4 agosto 2022, successivamente rettificata dalla determina AIFA n. 678/2022 del 26 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 236 dell'8 ottobre 2022;

Considerate le condizioni negoziali di cui alle determine sopra citate, nonché le modalità applicative previste dagli accordi negoziali;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per le specialità dei medicinali PANTORC e LYRICA, relativamente al periodo dal 1° luglio 2020 al 31 agosto 2022, l'azienda Mediwin Limited dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, pari a euro 16.106,98, in base all'applicazione dello sconto tramite *pay-back*.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83% - alle regioni», specificando comunque nella causale:

«DET. PRES 150/2024_sconto tramite pay-back MEDIWIN LIMITED _agosto 2020_luglio 2022».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 giugno 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO 1

Ripartizione regionale

Ditta: MEDIWIN LIMITED

Specialità medicinale: LYRICA PANTORC

	Ammontare
PIEMONTE	€ 2.535,71
VALLE D'AOSTA	€ 51,42
LOMBARDIA	€ 2.497,20
PA BOLZANO	€ 112,71
PA TRENTO	€ 36,41
VENETO	€ 973,08
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 255,09
LIGURIA	€ 399,69
EMILIA ROMAGNA	€ 416,04
TOSCANA	€ 946,78
UMBRIA	€ 215,51
MARCHE	€ 209,69
LAZIO	€ 3.042,06
ABRUZZO	€ 148,78
MOLISE	€ 44,56
CAMPANIA	€ 2.116,76
PUGLIA	€ 851,34
BASILICATA	€ 72,11
CALABRIA	€ 241,04
SICILIA	€ 489,98
SARDEGNA	€ 451,01
ITALIA	**€ 16.106,98**

24A03137

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 21 marzo 2024.

Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 - Regione Toscana. (Delibera n. 11/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 21 MARZO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-*bis* che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022 con il quale è stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto — ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 — dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di Programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di programmi operativi finanziati da Fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto l'accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Toscana del 10 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 40, che, nelle more dell'approvazione del PSC della Regione Toscana, prende atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 14 milioni di euro ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dispone l'assegnazione alla regione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 250,73 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sui programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41 che, in attuazione di quanto previsto dal già citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito — nel caso di programmi non ancora adottati — ovvero incrementato — nel caso di programmi vigenti — i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto che la citata delibera n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresì, che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 non ha previsto per la Regione Toscana un importo indicativo programmatico per l'istituzione del POC della regione, in assenza della previsione, nell'ambito dell'accordo sottoscritto tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Toscana il 10 luglio 2020, di rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 1845-A del 22 febbraio 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS, come successivamente rettificata con comunicazione acquisita al prot. DIPE n. 2855 del 21 marzo 2024, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Toscana;

Tenuto conto che nella citata proposta è stato evidenziato che nel POC sono state definite le strategie, gli obiettivi, gli assi e le azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del programma, il Piano finanziario e il relativo cronoprogramma;

Tenuto conto, in particolare, che le attuali dotazioni del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale, di seguito POR FESR, periodo 2014-2020 e del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo, di seguito POR FSE, periodo 2014-2020 sono pari rispettivamente a 779.027.890 euro e a 746.389.834 euro, di cui la quota nazionale di cofinanziamento è pari a 272.659.761,50 euro per la parte FESR e a 261.236.441,90 euro per la parte FSE, per un valore complessivo pari a 533.896.203,40 euro;

Tenuto conto, inoltre, che nella proposta è stato rappresentato che la dotazione finanziaria del POC è pari a 153.719.486,74 euro, derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020);

Tenuto conto, inoltre, che nella citata proposta è stato rappresentato che, qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e POR FSE dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria dei suddetti POR, la Regione Toscana inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvederà alle conseguenti operazioni contabili; all'esito delle suddette operazioni contabili, ovvero a seguito della chiusura definitiva dei programmi operativi, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

Considerato che in relazione alla citata proposta la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 7 marzo 2024;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 12407 del 15 marzo 2024 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita al prot. DIPE n. 2644-A in pari data;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota prot. DIPE n. 2861-P del 21 marzo 2024, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Toscana e assegnazione di risorse.

1.1. È adottato il Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 di competenza della Regione Toscana, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2. La dotazione finanziaria del POC 2014-2020 è pari a 153.719.486,74 euro, derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020).

1.3. Il valore complessivo del programma risulta articolato come rappresentato dalla seguente tabella:

POC 2014-2020 REGIONE TOSCANA – PIANO FINANZIARIO	
Asse	**Dotazione Piano finanziario (Fondo di rotazione)**
ASSE A - Occupazione	34.911.257,61
ASSE B - Inclusione sociale e lotta alla povertà	31.315.649,72
ASSE C - Istruzione e formazione	10.372.501,34
ASSE D - Capacità istituzionale e amministrativa	464.225,04
ASSE E - Assistenza tecnica FSE	3.096.945,24
Subtotale FSE	**80.160.578,95**
ASSE 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	4.616.881,33
ASSE 2 – Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impegno e la qualità delle medesime	12.735.202,47
ASSE 3 – Promuovere la competitività delle PMI	27.357.183,95
ASSE 4 – Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori	21.623.398,77
ASSE 5 – Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	907.893,47
ASSE 6 – Urbano	4.159.761,92
ASSE 7 – Assistenza Tecnica FESR	2.158.585,88
Subtotale FESR	**73.558.907,79**
TOTALE POC	**153.719.486,74**

1.4. Nel programma sono definite le strategie, gli obiettivi, gli assi, le azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del programma, il piano finanziario ed il cronoprogramma. Il programma è articolato in cinque assi *ex* POR FSE 2014-2020 e in sette assi *ex* POR FESR 2014-2020.

1.5. La Regione Toscana, in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE, inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE qualora dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria dei suddetti programmi. All'esito delle suddette operazioni ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

1.6. L'ammontare delle risorse previste per l'assistenza tecnica costituisce limite di spesa. L'amministrazione titolare del programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma.

1.7. La Regione Toscana, in linea con gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 10 del 2015, assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

1) il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarità delle spese;

2) la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.8. La Regione Toscana assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi.

1.9. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

1.10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle previste dalla delibera CIPESS n. 41 del 2021.

1.11. La Regione Toscana, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmetterà una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 802

Programma Operativo Complementare Toscana 2014-2020

Codice identificativo "POC TOSCANA"

Versione dicembre 2023

Indice

1 Premessa

Il presente Programma Operativo Complementare 2014-2020 della Regione Toscana (di seguito “Programma” o “POC”) è elaborato in conformità alla Delibera CIPE n. 10/2015 relativamente ai c.d. Programmi di azione e coesione.

Il POC della Regione Toscana, definito coerentemente con le indicazioni fornite dal DPCOE con nota n. 1912 del 15/03/2023, ha una dotazione complessiva pari a 153.719.486,74 milioni di euro. Tale importo è tuttavia in fase di accertamento con gli uffici centrali competenti.

Le risorse finanziarie del POC, ai sensi del comma 3 dell’art. 242 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, sono rappresentate dalle quote di risorse a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183 del 1987, resesi disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell’Unione europea a seguito dell’utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100% per il periodo contabile 2020-2021.

L’utilizzo del tasso di cofinanziamento al 100% è stato possibile, sulla scorta delle opportunità introdotte dal Regolamento (UE) 2020/558, mediante la riprogrammazione del POR FSE e del POR FESR che la Regione Toscana ha operato anche sulla base di quanto stabilito nello schema di Accordo tra il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Toscana *“Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del Decreto Legge 34 del 2020”*, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 885 del 9 luglio 2020.

Alla luce di quanto premesso, considerato altresì che la riprogrammazione del POR FSE e del FESR è stata volta a sostenere la capacità di risposta al contenimento dell’emergenza, il POC della Regione Toscana opera in completa sinergia e complementarità con i richiamati Programmi operativi regionali della Regione Toscana, anche in funzione di salvaguardia e implementazione delle iniziative già avviate nell’ambito degli stessi. Nella medesima ottica, attese le considerevoli ripercussioni sulla società e sull'economia generate dalla evoluzione dell’emergenza scaturita dalla pandemia di Covid-19 e dagli effetti geopolitici provocati dalla guerra in Ucraina, nel quadro del POC potranno essere potenziate le misure di inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità, attivando azioni in analogia alle cosiddette misure SAFE (Supporting Affordable Energy) per fornire sostegno diretto alle famiglie vulnerabili, ai lavoratori e alle piccole e medie imprese (PMI) per affrontare l’aumento dei costi energetici, coerentemente con le disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2023/435.

Ad un livello di maggior dettaglio, considerando la stringente sinergia e complementarità del POC con i POR 2014-2020, lo stesso Programma replica la struttura logica della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014-2020, e si articola in Assi prioritari che concorrono al perseguimento di finalità specifiche in connessione con obiettivi strategici come rappresentato nella tabella seguente.

In particolare, per quanto riguarda la componente relativa agli interventi riconducibili all'azione del Fondo Sociale Europeo, il POC è articolato nei seguenti Assi:

- Occupazione, nel cui quadro saranno perseguite finalità connesse alla promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- Inclusione sociale e lotta alla povertà, volto a sostenere l'inclusione attiva e migliorare l'occupabilità e l'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;
- Istruzione e formazione, teso a promuovere l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa e l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro;
- Capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per promuovere un'amministrazione pubblica efficiente;

Per quanto riguarda, invece, la componente relativa agli interventi riconducibili all'azione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il POC è articolato nei seguenti Assi:

- Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
- Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impegno e la qualità delle medesime
- Promuovere la competitività delle PMI
- Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori
- Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
- Sviluppo Urbano

Un Asse Assistenza Tecnica che copre entrambe le componenti (FSE e FESR) del POC.

2 Dotazione finanziaria

Facendo seguito a quanto delineato nel paragrafo precedente, le risorse del POC della Regione Toscana, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, sono rappresentate dalle quote di risorse a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183 del 1987, accantonate per i due Programmi POR della Toscana a seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100% per il periodo contabile 2020-2021.

Prospetto 1 – Dotazione finanziaria complessiva

Riferimento		Fondo di Rotazione
Importo assegnazioni ex art.242 DL 34/2020 comma 3	Certificazione n. I p.c. 20-21 del 29/10/2020 FSE	13.741.041,36
	Certificazione n. II p.c. 20-21 del 14/12/2020 FSE	21.896.104,38
	Certificazione n. III p.c. 20-21 del 10/05/2021 FSE	18.978.031,12
	Certificazione n. IV p.c. 20-21 del 30/07/2021 FSE	22.505.609,29
	Importi detratti nei Conti p.c. 20-21 FSE	3.039.792,80
	Subtotale FSE	***80.160.578,95***
	Certificazione n. XIX del 29/10/2020	41.535.502,18
	Certificazione n. XX del 30/12/2020	12.114.079,93
	Certificazione n. XXI del 07/06/2021	8.678.765,59
	Certificazione n. XXII del 29/07/2021	8.901.680,41
	Chiusura conti	2.328.879,68
	Subtotale FESR	***73.558.907,79***
	Totale	**153.719.486,74**

3 Descrizione del Piano finanziario e degli Assi

Come anticipato in premessa il POC replica la logica della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014-2020 ed articolato in Assi prioritari, declinati in Linee di intervento a cui sono collegati i Risultati attesi e le azioni.

Preliminarmente all'esplicitazione di tale struttura in ciascun Asse del POC di seguito è riportato il Piano finanziario per Asse.

Prospetto 2 - Piano finanziario per Asse

Asse prioritario	Fondo di rotazione
ASSE A - Occupazione	34.911.257,61
ASSE B - Inclusione sociale e lotta alla povertà	31.315.649,72
ASSE C - Istruzione e formazione	10.372.501,34
ASSE D - Capacità istituzionale e amministrativa	464.225,04
ASSE E - Assistenza tecnica FSE	3.096.945,24
Subtotale FSE	**80.160.578,95**
ASSE 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	4.616.881,33
ASSE 2 – Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impegno e la qualità delle medesime	12.735.202,47
ASSE 3 – Promuovere la competitività delle PMI	27.357.183,95
ASSE 4 – Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori	21.623.398,77
ASSE 5 – Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	907.893,47
ASSE 6 – Urbano	4.159.761,92
ASSE 7 – Assistenza Tecnica FESR	2.158.585,88
Subtotale FESR	**73.558.907,79**
TOTALE POC	**153.719.486,74**

Articolazione strategica del POC in Assi, Linee di intervento e Risultati Attesi

Asse	Componente (Fondo di riferimento)	Linea di intervento	Risultato atteso
A- Occupazione	FSE	Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale (PdI 8.i)	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
		Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani (PdI 8.ii).	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani
		Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore (PdI 8.iv)	8.2 Aumentare l'occupazione femminile
		Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti (PdI 8.v)	8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
		Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati (PdI 8.vii)	8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso
B -Inclusione sociale	FSE	Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità (PdI 9.i)	9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
		Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie	9.3 Aumento/ consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-

Asse	Componente (Fondo di riferimento)	Linea di intervento	Risultato atteso
		d'interesse generale (PdI 9.iv)	educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali
			9.9 Rafforzamento attrezzature, tecnologie - applicativi digitali, dispositivi di protezione e servizi alla popolazione in campo medico e sanitario per emergenza Covid-19
			9.10 Occupabilità e i redditi dei lavoratori per emergenza Covid-19
			9.11 Aumento della capacità di sostegno e presa in carico di individui e gruppi fragili in condizioni aggravate per emergenza Covid-19
C- Istruzione e formazione	FSE	Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione (PdI 10.i)	10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
			10.10 Potenziamento e diffusione di attrezzature, dispositivi e servizi digitali per l'istruzione e la formazione per emergenza Covid-19
		Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati (PdI 10.ii)	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
		Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato (PdI 10.iv)	10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo
			10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale
			10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e

Asse	Componente (Fondo di riferimento)	Linea di intervento	Risultato atteso
			adozione di approcci didattici innovativi
D - Capacità istituzionale	FSE	Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance (PdI 11.i)	11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell'accesso ai dati pubblici
			11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione
1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	FESR	1a) Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione e le capacità di sviluppare l'eccellenza delle R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo	1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I
		1b) Promuovere gli investimenti delle imprese nell'innovazione e nella ricerca e sviluppare collegamenti e sinergie tra imprese, centri di R&S e istituti di istruzione superiore, in particolare lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolazione della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalità generali	1.1 - Incremento dell'attività di innovazione delle imprese
			1.4 - Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicative ad alta intensità di conoscenza
			1.6 - Promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari
2- Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impegno e la qualità delle medesime	FESR	2a) Estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale	2.1 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra-larga (" Digital Agenda " europea)
		2c) Rafforzando le applicazioni delle TIC per l'e -government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health	2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili
		2b) Sviluppando i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio	2.3 - Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete
3 - Promuovere la	FESR	3a) Promuovendo l'imprenditorialità, in particolare	3.5 - Nascita e consolidamento delle Micro

Asse	Componente (Fondo di riferimento)	Linea di intervento	Risultato atteso
competitività delle PMI		facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese	Piccole e Medie Imprese
		3b) Sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, particolare per l'internazionalizzazione	3.3 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali
			3.4 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi
		3c) Sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi	3.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
		3d) Sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione	3.6 - Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura
4 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori	FESR	4b) Promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese	4.2 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili
		4c) Sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa	4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili
		4e) Promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territori, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione	4.6 - Aumento del la mobilità sostenibile nelle aree urbane
5 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	FESR	6c) Conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale	6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione
		4c) Sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa	4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili

Asse	Componente (Fondo di riferimento)	Linea di intervento	Risultato atteso
6 - Urbano	FESR	4e) Promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territori, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione	4.6 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane
		9a) Investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità	9.3 - Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali
		9b) Sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali	9.6 - Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità
Assistenza Tecnica	FSE e FESR	Assistenza tecnica	NA

3.1 POR FSE - Asse A - Occupazione

L'Asse si sviluppa in **cinque linee di intervento**, corrispondenti alle priorità di investimento selezionate nell'ambito dell'analogo Asse del **POR FSE 2014-2020**, che perseguono i risultati attesi mediante l'attuazione delle corrispondenti azioni, così come esposto nelle tabelle seguenti.

Linea di intervento	**Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale (PdI 8.i)**
Risultati attesi	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Azioni	• Incentivi all'assunzione ed altre misure di politica attiva, tra cui azioni di mobilità professionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) • Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) • Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT), in particolare azioni di orientamento, consulenza, bilancio delle competenze, ecc.

Linea di intervento	**Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani (8.ii).**
Risultati attesi	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani
Azioni	• Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l'accompagnamento al lavoro, l'orientamento, il bilancio di competenze e l'inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET • Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale). • Misure di politica attiva, tra le quali l'apprendistato, incentivi all'assunzione, tirocini e altre misure di integrazione istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità professionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT). • Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e corredati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese. • Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca. • Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne l'attrattività. • Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro. • Partecipazione a percorsi di ITS, connessi con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo.

Linea di intervento	Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore (PdI 8.iv)
Risultati attesi	8.2 Aumentare l'occupazione femminile
Azioni	Incentivi all'assunzione ed altre misure di politica attiva, tra cui azioni di mobilità professionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).

Linea di intervento	Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti (PdI 8.v)
Risultati attesi	8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
Azioni	Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale.

Linea di intervento	Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati (PdI 8.vii)
Risultati attesi	8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso
Azioni	Integrazione e consolidamento della rete Eures all'interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale. Azioni di comunicazione e di animazione territoriale relative alla disponibilità dell'offerta dei servizi. Attività di monitoraggio e valutazione delle prestazioni dei servizi, con riferimento particolare all'introduzione ed applicazione dei LEP e degli standard di servizio (anche con declinazione territoriale).

3.2 POR FSE - Asse B - Inclusione sociale e lotta alla povertà

L'Asse si sviluppa in **due linee di intervento**, corrispondenti alle priorità di investimento selezionate nell'ambito dell'analogo Asse del **POR FSE 2014-2020**, che perseguono i risultati attesi mediante l'attuazione delle corrispondenti azioni, così come esposto nelle tabelle seguenti.

Linea di intervento	**Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità (PdI 9.i)**
Risultati attesi	9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
Azioni	• Interventi di presa in carico multi-professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità. • Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment [ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.], misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari). • Sostegno alle imprese per progetti integrati per l'assunzione, l'adattamento degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro [informazione e sensibilizzazione alle diversità, adozione di carte per le pari opportunità, codici di condotta, introduzione della figura del diversity manager, gestione del percorso lavorativo dei lavoratori con disabilità, etc.]. Sviluppo e diffusione delle tecnologie assistite finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. • Sostegno alle donne vittime di violenza attraverso l'erogazione del "reddito di libertà", uno stipendio mensile da mille euro per tre anni per le donne che a causa delle violenze fisiche o psicologiche subite sono state costrette a lasciare il lavoro.

Linea di intervento	**Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale (PdI 9.iv)**
Risultati attesi	9.3 Aumento/ consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali 9.9 Rafforzamento attrezzature, tecnologie - applicativi digitali, dispositivi di protezione e servizi alla popolazione in campo medico e sanitario per emergenza Covid-19 9.10 Occupabilità e i redditi dei lavoratori per emergenza Covid-19 9.11 Aumento della capacità di sostegno e presa in carico di individui e gruppi fragili in condizioni aggravate per emergenza Covid-19
Azioni	• Implementazione di buoni servizio (anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera) • Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi anche in riferimento ad orari e periodi di apertura [nel rispetto degli standard fissati per tali servizi • Implementazione di buoni servizio (per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera), promozione dell'occupazione regolare • Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non autosufficienti. • Sostegno al settore sanitario mediante il riconoscimento dei costi per l'assunzione e le premialità per il personale sanitario impegnato nel contrasto dell'emergenza e la dotazione di dispositivi di protezione individuale (per il personale sanitario e la popolazione) • Sostegno alle fasce più deboli della popolazione anche mediante aiuti alimentari • Riconoscimento delle indennità per i tirocini sospesi. • Sostegno diretto alle famiglie vulnerabili, ai lavoratori e alle piccole e medie imprese (PMI) per affrontare l'aumento dei costi energetici attraverso le cosiddette misure *(SAFE Supporting Affordable Energy)* • Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi

3.3 POR FSE - Asse C - Istruzione e formazione

L'Asse si sviluppa in **tre linee di intervento**, corrispondenti alle priorità di investimento selezionate nell'ambito dell'analogo Asse del **POR FSE 2014-2020**, che perseguono i risultati attesi mediante l'attuazione delle corrispondenti azioni, così come esposto nelle tabelle seguenti.

Linea di intervento	Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione (PdI 10.i)
Risultati attesi	10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 10.10 Potenziamento e diffusione di attrezzature, dispositivi e servizi digitali per l'istruzione e la formazione per emergenza Covid-19
Azioni	• Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi. • Formazione di docenti e formatori anche su approcci e metodologie innovative per il contrasto alla dispersione scolastica e per l'efficace integrazione di target specifici nella vita scolastica. • Azioni finalizzate a superare il divario digitale nell'accesso all'istruzione e alla formazione professionale anche mediante la messa a disposizione di dispositivi tecnologici e l'abilitazione all'utilizzo degli stessi.

Linea di intervento	Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati (PdI 10.ii)
Risultati attesi	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
Azioni	• Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all'iscrizione all'istruzione universitaria o

	equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro • Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente, come orientamento, tirocini, work experience e azioni di mobilità nazionale e transnazionale volti a promuovere il raccordo fra l'istruzione terziaria e il sistema produttivo • Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale • Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca.

Linea di intervento	**Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato (PdI 10.iv)**
Risultati attesi	10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
Azioni	• Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini

	con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e delle attività culturali) e per l'imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento • Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze anche attraverso il rafforzamento dei meccanismi di verifica dell'accreditamento degli organismi formativi e con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali • Interventi di supporto agli operatori del sistema ed in particolare di aggiornamento dei formatori e altre figure di supporto, al fine di favorire la diffusione di metodologie didattiche e approcci adeguati all'utenza adulta, anche attraverso la promozione di periodi di inserimento in azienda • Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali, in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo • Interventi qualificanti per il miglioramento dell'offerta formativa volta allo sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali per l'occupazione: educazione all'imprenditorialità, spirito di impresa, etc • Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line (es. video lezioni).

3.4 POR FSE - Asse D - Capacità istituzionale

L'Asse si sviluppa in una **linea di intervento**, corrispondente alla priorità di investimento selezionata nell'ambito dell'analogo Asse del **POR FSE 2014-2020**, che persegue i risultati attesi mediante l'attuazione delle corrispondenti azioni, così come esposto nella tabella seguente.

Linea di intervento	**Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance (Pdl 11.i)**
Risultati attesi	11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell'accesso ai dati pubblici 11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione
Azioni	• Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni. • Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders [ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia].

3.5 POR FESR - Asse 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Linea di intervento	**Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione e le capacità di sviluppare l'eccellenza delle R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo**
Risultati attesi	Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I
Azioni	Azione 1.5.1: Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali (il finanziamento alle infrastrutture di ricerca è condizionato alla realizzazione di piani industriali di sviluppo che ne evidenzino la capacità di autosostenersi);

Linea di intervento	**Promuovere gli investimenti delle imprese nell'innovazione e nella ricerca e sviluppare collegamenti e sinergie tra imprese, centri di R&S e istituti di istruzione superiore, in particolare lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolazione della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalità generali**
Risultati attesi	Incremento dell'attività di innovazione delle imprese Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicative ad alta intensità di conoscenza. Promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari.

Azioni	• Azione 1.1.2: Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese; • Azione 1.1.3: Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca; • Azione 1.1.4: Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi; • Azione 1.1.5: Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce di prodotti e di dimostrazione su larga scala • Azione 1.4.1: Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca. • Azione 1.6.1: Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica.

3.6 POR FESR - Asse 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impegno e la qualità delle medesime

Linea di intervento	**Estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale**
Risultati attesi	Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga ("Digital Agenda" europea).
Azioni	• Azione 2.1.1: Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria.

Linea di intervento	**Rafforzando le applicazioni delle TIC per l'e -government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health.**
Risultati attesi	Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili.
Azioni	• Azione 2.2.1: Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, capaci di garantire i necessari standard di sicurezza e protezione dei dati, anche razionalizzando i Data Center Pubblici e gestendo i dati in cloud computing secondo soluzioni green; • Azione 2.2.2: Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government e soluzioni integrate per smart cities e open data;

Linea di intervento	**Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC.**
Risultati attesi	Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete.
Azioni	• Azione 2.3.1: Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per acquisire competenze (e-skills), per stimolare la diffusione e l’utilizzo degli strumenti di dialogo, di collaborazione e partecipazione civica in rete (open government).

3.7 POR FESR - Asse 3 - Promuovere la competitività delle pmi

Linea di intervento	**Promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese**
Risultati attesi	Nascita e consolidamento delle Micro Piccole e Medie Imprese
Azioni	• Azione 3.5.1: Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.

Linea di intervento	**Sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, particolare per l'internazionalizzazione**
Risultati attesi	Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali. Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi.
Azioni	• Azione 3.3.2: Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici. • Azione 3.4.2: Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI; • Azione 3.4.3: Creazioni di occasione di incontro fra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri.

Linea di intervento	**Sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi**
Risultati attesi	Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
Azioni	• Azione 3.1.1: Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e per favorire la liquidità delle imprese, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. L'azione si può attivare sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito.

Linea di intervento	**Sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione.**
Risultati attesi	Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura.
Azioni	• Azione 3.6.1: Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche.

3.8 POR FESR - Asse 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori

Linea di intervento	**Promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese**
Risultati attesi	Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili.
Azioni	• Azione 4.2.1: Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza.

Linea di intervento	Sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa.
Risultati attesi	Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili.
Azioni	• Azione 4.1.1: Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici

Linea di intervento	Promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territori, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione.
Risultati attesi	Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane.
Azioni	• Azione 4.6.1: Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto; • Azione 4.6.2: Rinnovo del materiale rotabile; • Azione 4.6.4: Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub.

3.9 POR FESR - Asse 5 - Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse

Linea di intervento	**Conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale.**
Risultati attesi	Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione.
Azioni	• Azione 6.7.1: Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo.

3.10 POR FESR - Asse 6 – Sviluppo urbano

Linea di intervento	**Sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa.**
Risultati attesi	Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili.
Azioni	• Azione 4.1.1: Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici; • Azione 4.1.3: Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete).

Linea di intervento	**Promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territori, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione.**
Risultati attesi	Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane.
Azioni	• Azione 4.6.1: Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto.

Linea di intervento	**Investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità.**
Risultati attesi	Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali
Azioni	• Azione 9.3.1: Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socioeducative); • Azione 9.3.5: Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni dell'autonomia.

Linea di intervento	**Sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali.**
Risultati attesi	Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità.
Azioni	• Azione 9.6.6: Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva.

3.11 Asse Assistenza Tecnica POR FSE

L'Asse si sviluppa in una **linea di intervento**, corrispondenti alle priorità di investimento selezionate nell'ambito dell'analogo Asse del POR FSE 2014-2020, che perseguono i risultati attesi mediante l'attuazione delle corrispondenti azioni, così come esposto nelle tabelle seguenti.

Linea di intervento	Assistenza tecnica (PdI NA)
Risultati attesi	Assistenza Tecnica
Azioni	Supporto alla programmazione e all'attuazione. Progettazione e realizzazione di sistemi informativi/informatici per la programmazione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica, informazione e pubblicizzazione inerenti il programma. Predisposizione e attuazione della strategia di comunicazione. Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione degli interventi. Rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni di personale coinvolto nella programmazione, gestione, sorveglianza e controllo. Elaborazione di valutazioni.

3.12 Asse Assistenza tecnica POR FESR

L'Asse si sviluppa in una **linea di intervento**, corrispondenti alle priorità di investimento selezionate nell'ambito dell'analogo Asse del POR FSE 2014-2020, che perseguono i risultati attesi mediante l'attuazione delle corrispondenti azioni, così come esposto nelle tabelle seguenti.

Linea di intervento	Assistenza tecnica
Risultati attesi	Assistenza Tecnica
Azioni	• Azione 7.1: Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo; • Azione 7.2: Valutazione e studi; • Azione 7.3: Informazione e comunicazione.

4 Cronoprogramma di spesa

POC (Componente FSE)	2015-2022	2023	2024	2025	2026	Totale
ASSE A - Occupazione	-		34.911.257,61	0	0	**34.911.257,61**
ASSE B - Inclusione sociale e lotta alla povertà	-		31.315.649,72	0	0	**31.315.649,72**
ASSE C - Istruzione e formazione	-		10.372.501,34	0	0	**10.372.501,34**
ASSE D - Capacità istituzionale e amministrativa	-		464.225,04	0	0	**464.225,04**
ASSE E - Assistenza tecnica	-		1.500.000,00	1.000.000,00	596.945,24	**3.096.945,24**
Totale	**-**		**78.563.633,71**	**1.000.000,00**	**596.945,24**	**80.160.578,95**

POC (componente FESR)	2015-2022	2023	2024	2025	2026	Totale
ASSE 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	-		4.616.881,33	0	0	4.616.881,33
ASSE 2 – Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impegno e la qualità delle medesime	-		12.735.202,47	0	0	12.735.202,47
ASSE 3 – Promuovere la competitività delle PMI	-		17.357.183,95	5.000.000,00	5.000.000,00	27.357.183,95
ASSE 4 – Sostenere la transizione verso	-		21.033.398,77	590.000,00	0	21.623.398,77

un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori						
ASSE 5 – Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	-		907.893,47			907.893,47
ASSE 6 – Urbano	-		4.159.761,92			4.159.761,92
ASSE 7 – Assistenza Tecnica	-		1.158.585,88	500.000,00	500.000,00	2.158.585,88
Totale	**-**		61.968.907,79	6.090.000,00	5.500.000,00	73.558.907,79

5 Sistema di gestione e controllo

L'Amministrazione titolare del POC 2014-2020, in linea con il punto 2 della Delibera CIPE n. 10/2015, conferma la validità e l'applicazione dei sistemi di gestione e controllo (SiGeCo) istituiti nel quadro del POR FSE e del POR FESR 2014-2020, con la possibilità di modificare successivamente alcuni elementi dei sistemi.

Si specifica che le Autorità di Gestione (AdG) del POR FSE e del POR FESR 2014-2020 risulteranno rispettivamente responsabili per l'attuazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo della componente di risorse discendente dal programma di competenza, assicurando l'applicazione del SiGeCo di riferimento. In tale contesto di funzioni e responsabilità si innesta, nel quadro dei sistemi di gestione e controllo di ciascun POR, l'individuazione di un Autorità di Gestione del POC incardinata nella **Direzione competitività territoriale della Toscana e Autorità di Gestione** e individuata nella figura del Direttore della medesima.

Coerentemente con quanto descritto, si riporta di seguito l'organigramma definito per la gestione del POC 2014-2020 della Regione Toscana.

Ciò premesso, i sistemi di gestione e controllo sopra richiamati definiscono la struttura organizzativa e le procedure identificate dall'Amministrazione ai fini della selezione, attuazione e controllo degli interventi, nonché il Sistema Informativo utilizzato per il di monitoraggio e controllo dei dati progettuali.

Considerato il quadro di applicazione, e la portata delle procedure e degli strumenti, dei Sistemi di gestione e controllo dei due Programmi, anche coerentemente con quanto descritto in merito all'individuazione di una Autorità di gestione del POC, la richiesta di rimborso sarà presentata a valere delle risorse del POC, tuttavia, in termini procedurali e del portato informativo sarà composta da due componenti di dati aggregati da ciascuna delle due AdG per la spesa di propria competenza, successivamente trasmesse in modo unitario da parte del Direttore della Direzione Competitività territoriale della toscana e Autorità di Gestione. In tal senso, secondo quanto previsto dalla Circolare del MEF n.18 del 28.09.2020, la richiesta di rimborso dovrà essere firmata digitalmente e inviata via PEC alla Ragioneria dello Stato – IGRUE, corredata dall'attestazione di conformità e regolarità e dal relativo format diffuso con nota RGS/IGRUE prot. n.156656, del 28/7/2017. Utilizzando la specifica funzionalità del sistema informativo IGRUE, l'Amministrazione titolare dovrà inoltre attivare la richiesta di rimborso informatizzata allegando copia della richiesta inviata via PEC.

Alla luce delle esperienze condotte nel quadro dei richiamati Programmi Operativi, i Sistemi di gestione e controllo risultano in grado di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria del programma stesso, nel rispetto della normativa applicabile, garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)-IGRUE. In aderenza all'organizzazione descritta, la gestione informatica del Programma prevede l'utilizzo di due sistemi informativi distinti serventi all'attuazione, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi sulla base delle loro funzionalità, identificati nell'infrastruttura informatica predisposta ed utilizzata per supportare rispettivamente il POR FSE e il POR FESR 2014-2020.

6 Monitoraggio

In continuità con i Programmi 2014-2020, l'Autorità Responsabile del POC raccoglie e aggrega i dati all'interno dei sistemi informativi già in uso presso l'Autorità di Gestione del POR FSE e del POR FESR, le cui funzionalità coprono l'intero processo di gestione del POC.

Tali sistemi, congiuntamente, consentono all'Autorità Responsabile di disporre di sistemi di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico di tutti i dati fisici e finanziari relativi a ciascuna operazione finanziata, garantendone la completezza e l'affidabilità e permettendo la rilevazione di tutti i dati necessari al monitoraggio delle iniziative.

In termini operativi, i beneficiari, per le diverse componenti attuative del POC (FSE e FESR) sono responsabili della corretta imputazione sul Sistema Informativo di tutte le informazioni relative alle singole operazioni utili al monitoraggio fisico e finanziario del Programma. I moduli di cui il SI si compone prevedono specifici controlli

automatici, campi obbligatori o vincolati nella compilazione, che contribuiscono a garantire la correttezza, coerenza e conformità del dato imputato dal beneficiario, assicurando un primo controllo sulla qualità dei dati.

Con riferimento ai dati raccolti e in possesso dell'Amministrazione, viene garantito il trattamento degli stessi nel rispetto della tutela della privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Il sistema, inoltre, garantisce la registrazione e la conservazione dei dati in modo affidabile e sicuro attraverso adeguati sistemi informatizzati di sicurezza e modalità di archiviazione storica dei dati.

L'Autorità responsabile del POC si impegna ad inviare, per il tramite dei due sistemi informativi del POR FSE e del POR FESR, i dati di attuazione al Sistema unico di monitoraggio, secondo le regole del Protocollo Unico, come previsto dalla delibera 10/2015.

7 Modifiche del Programma e Relazione di attuazione

La Regione Toscana, in quanto Amministrazione titolare del Programma, può provvedere a rimodulazioni finanziarie del POC, ai sensi delle previsioni della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, purché non comportino una revisione degli obiettivi strategici o una modifica della dotazione finanziaria complessiva già approvata dal CIPESS, previo assenso del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi della medesima Delibera eventuali modifiche al Programma, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria, che potrebbero generarsi a seguito del consolidamento dei dati di chiusura dei POR 2014 -2020 e dei relativi impatti sulle disponibilità del Fondo di Rotazione o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, saranno invece approvate con delibera dal CIPESS, su proposta dell'Amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento.

Come previsto dall'art. 242 comma 7 del DL 34/2020, la data di conclusione dei Programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31/12/2026.

Entro il 15 marzo di ciascun anno l'amministrazione titolare del Programma trasmette una Relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le Politiche di Coesione, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, con la situazione degli impegni e pagamenti, a partire dai dati di monitoraggio inseriti Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE e pubblicati su Open coesione.

24A03108

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di propafenone cloridrato, «Propafenone Accord».

Estratto determina AAM/PPA n. 433/2024 del 3 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.2.b), modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo per adeguamento al prodotto di riferimento relativamente al medicinale PROPAFENONE ACCORD.

Confezioni:

AIC n.:

044771018 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

044771020 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

044771032 - «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

044771044 - «150 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

044771057 - «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

044771069 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

044771071 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

044771083 - «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

044771095 - «300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

044771107 - «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Codice di procedura europea: AT/H/0657/001-002/II/007.

Codice pratica: VC2/2022/341.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in Moll de Barcelona s/n, World Trade Center, Edifici Est, 6ª planta, 08039, Barcellona, Spagna.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03064

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di beclometasone dipropionato anidro e formoterolo fumarato diidrato, «Foster».

Estratto determina AAM/PPA n. 456/2024 del 3 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione tipo II approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II B.IV.1.c), sostituzione del contenitore parte integrante del confezionamento primario del prodotto finito (da contenitore in alluminio a contenitore rivestito internamente in «Teflon™ *Solvent Based* FEP (*fluorinated ethylene propylene*) One-Coat», anche nominato FEP, FEP3);

una variazione tipo II B.IV.1.c), Sostituzione del contenitore parte integrante del confezionamento primario del prodotto finito (da contenitore in alluminio a contenitore rivestito internamente in «Teflon™ *Solvent Based* FEP (*fluorinated ethylene propylene*) One-Coat», anche nominato FEP, FEP4);

una variazione tipo IA B.II.e.2.b), aggiunta di un nuovo parametro di specifica relativo al confezionamento primario del prodotto finito con il corrispondente metodo di prova e/o dei limiti;

una variazione tipo IA B.II.e.2.b), aggiunta di un nuovo parametro di specifica relativo al confezionamento primario del prodotto finito con il corrispondente metodo di prova e/o dei limiti;

una variazione tipo IA B.II.e.2.b), aggiunta di un nuovo parametro di specifica relativo al confezionamento primario del prodotto finito con il corrispondente metodo di prova e/o dei limiti;

una variazione tipo IA B.II.e.2.c), soppressione di un parametro di specifica obsoleto del confezionamento primario del prodotto finito;

una variazione tipo IB *by default* B.II.d.2.a), modifiche minori ad una procedura di prova approvata del prodotto finito;

una variazione tipo IA B.II.d.2.b), soppressione di una procedura di prova del prodotto finito quando è già autorizzato un metodo alternativo;

una variazione tipo II B.II.d.1.z), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito;

una variazione tipo IA B.II.b.5.a), restringimento del limite per il controllo in *process* del test per i cloruri;

sono modificati i paragrafi 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e 6 del foglio illustrativo relativamente al medicinale FOSTER.

Confezioni:

A.I.C. n. 037789070 - «200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in al da 120 erogazioni

A.I.C. n. 037789082 - «200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in al da 120 erogazioni ciascuno

A.I.C. n. 037789094 - «200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in al da 180 erogazioni

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea

da:

037789070 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in al da 120 erogazioni;

037789082 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in al da 120 erogazioni;

037789094 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in al da 180 erogazioni;

a:

037789070 - «200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in al da 120 erogazioni;

037789082 - «200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in al da 120 erogazioni ciascuno;

037789094 - «200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in al da 180 erogazioni,

con la conseguente modifica del paragrafo 1 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Codice di procedura europea: DE/H/0871/003/II/116/G.

Codice pratica: VC2/2022/588.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A, 43122, Parma, Italia.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Implementazione e smaltimento scorte

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve implementare le modifiche autorizzate all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, entro e non oltre dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente punto del presente paragrafo, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03065

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di beclometasone dipropionato anidro e formoterolo fumarato diidrato, «Alabaster».

Estratto determina AAM/PPA n. 458/2024 del 3 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione tipo approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II B.IV.1.c), sostituzione del contenitore parte integrante del confezionamento primario del prodotto finito (da contenitore in alluminio a contenitore rivestito internamente in FEP3);

una variazione tipo II B.IV.1.c), sostituzione del contenitore parte integrante del confezionamento primario del prodotto finito (da contenitore in alluminio a contenitore rivestito internamente in FEP4);

una variazione tipo IA B.II.e.2.b), aggiunta di un nuovo parametro di specifica relativo al confezionamento primario del prodotto finito con il corrispondente metodo di prova e/o dei limiti;

una variazione tipo IA B.II.e.2.b), aggiunta di un nuovo parametro di specifica relativo al confezionamento primario del prodotto finito con il corrispondente metodo di prova e/o dei limiti;

una variazione tipo IA B.II.e.2.b), aggiunta di un nuovo parametro di specifica relativo al confezionamento primario del prodotto finito con il corrispondente metodo di prova e/o dei limiti;

una variazione tipo IA B.II.e.2.c), soppressione di un parametro di specifica obsoleto del confezionamento primario del prodotto finito;

una variazione tipo IB *by default* B.II.d.2.a), modifiche minori ad una procedura di prova approvata del prodotto finito;

una variazione tipo IA B.II.d.2.b), soppressione di una procedura di prova del prodotto finito quando è già autorizzato un metodo alternativo;

una variazione tipo II B.II.d.1.z), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito;

una variazione tipo IA B.II.b.5.a), restringimento del limite per il controllo *in process* del test per i cloruri.

Sono modificati i paragrafi 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e 6 del foglio illustrativo, relativamente al medicinale ALABASTER.

Confezioni:

037776073 - 200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione in Al da 120 erogazioni;

037776085 - 200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 2 contenitori sotto pressione in Al da 120 erogazioni ciascuno;

037776097 - 200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione in Al da 180 erogazioni.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea:

da:

037776073 - 200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione in Al da 120 erogazioni;

037776085 - 200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 2 contenitori sotto pressione in Al da 120 erogazioni ciascuno;

037776097 - 200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione in Al da 180 erogazioni;

a:

037776073 - 200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione in Al da 120 erogazioni;

037776085 - 200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 2 contenitori sotto pressione in Al da 120 erogazioni ciascuno;

037776097 - 200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione 1 contenitore sotto pressione in Al da 180 erogazioni con la conseguente modifica del paragrafo 1 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Codice di procedura europea: DE/H/0874/003/II/099/G.

Codice pratica: VC2/2022/592.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., (codice fiscale 00959190349), con sede legale e domicilio fiscale in via Giacomo Chiesi, 1 - 43122 Parma, Italia.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Implementazione e smaltimento scorte

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve implementare le modifiche autorizzate all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, entro e non oltre dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente punto del presente paragrafo, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03066

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex»

Estratto determina IP n. 300 del 31 maggio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX «50 micrograme/doza 140 de pulverizari prevazut cu pompa dozatoare» dalla Romania con numero di autorizzazione 6787/2014/02, intestato alla società Organon Biosciences S.r.l. Strada av. Popişteanu, Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2, Birou 306 şi Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, Bucureşti, Romania e prodotto da Schering-Plough Labo NV (ora Organon Heist *bv)* Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano MI.

Confezione: NASONEX «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni – confezione da 18 g.

Codice A.I.C.: 041091051 (in base 10) 175ZZC (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: 50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione:

principio attivo: mometasone furoato (come monoidrato) 50 microgrammi/erogazione;

eccipienti: cellulosa dispersibile, glicerolo, sodio citrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua purificata.

Questo medicinale contiene 0,02 mg di benzalconio cloruro per spruzzo.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. – via F. Barbarossa n. 7 – 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Chiapparoli S.p.a. – via Morolese snc – 03012 Anagni (FR);

De Salute S.r.l. – via Antonio Biasini n. 26 – 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. – via Ettore Strobino n. 55/57 – 59100 Prato (PO);

Kohlpharma GmbH – Im Holzhau 8 – 66663 Merzig (Germania).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NASONEX «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni – confezione da 18 g.

Codice A.I.C.: 041091051.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NASONEX «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni – confezione da 18 g.

Codice A.I.C.: 041091051.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03067

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossicodone cloridrato/naloxone cloridrato, «Targin».

Estratto determina AAM/PPA n. 468/2024 del 7 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale TARGIN:

DE/H/XXXX/WS/1350, Tipo II, C.I.4) - aggiornamento degli stampati per adeguamento al CCDS (v. 14) con aggiunta dell'avvertenza relativa ai «disturbi delle vie biliari» [paragrafo 4.4 del RCP e corrispondente paragrafo del FI] e dell'evento avverso «disfunzione dello sfintere di Oddi» [paragrafo 4.8 del RCP e corrispondente paragrafo del FI];

DE/H/XXXX/WS/1364, Tipo IB, n. 2, C.I.3.z) - modifica degli stampati per adeguamento alle conclusioni delle seguenti procedure PSUSA/00002254/202104 e PSUSA/00002254/202204. Si modificano i paragrafi 4.2, 4.4, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Modifiche editoriali minori.

Confezioni A.I.C. n:

039586019 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Pvc/Al;

039586021 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Pvc/Al;

039586033 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister Pvc/Al;

039586045 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Al;

039586058 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Al;

039586060 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister Pvc/Al;

039586072 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Pvc/Al;

039586084 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Al;

039586096 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister Pvc/Al;

039586108 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Al;

039586110 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 (10x10) compresse in blister Pvc/Al confezione ospedaliera;

039586122 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Pvc/Al;

039586134 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Pvc/Al;

039586146 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister Pvc/Al;

039586159 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Al;

039586161 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Al;

039586173 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister Pvc/Al;

039586185 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Pvc/Al;

039586197 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Al;

039586209 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister Pvc/Al;

039586211 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Al;

039586223 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 (10x10) compresse in blister Pvc/Al confezione ospedaliera;

039586235 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Pvc/Al;

039586247 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Pvc/Al;

039586250 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister Pvc/Al;

039586262 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Al;

039586274 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Al;

039586286 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister Pvc/Al;

039586298 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Pvc/Al;

039586300 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Al;

039586312 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister Pvc/Al;

039586324 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Al;

039586336 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 (10x10) compresse in blister Pvc/Al confezione ospedaliera;

039586348 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Pvc/Al;

039586351 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Pvc/Al;

039586363 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister Pvc/Al;

039586375 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Al;

039586387 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Al;

039586399 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister Pvc/Al;

039586401 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Pvc/Al;

039586413 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Al;

039586425 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister Pvc/Al;

039586437 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Al;

039586449 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 (10x10) compresse in blister Pvc/Al confezione ospedaliera;

039586452 - «2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Pvc/Al;

039586464 - «2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Pvc/Al;

039586476 - «2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister Pvc/Al;

039586488 - «2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Al;

039586490 - «2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Al;

039586502 - «2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister Pvc/Al;

039586514 - «2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Pvc/Al;

039586526 - «2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Al;

039586538 - «2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister Pvc/Al;

039586540 - «2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Al;

039586553 - «2,5mg/1,25 mg compresse a rilascio prolungato» 100 (10x10) compresse in blister Pvc/Al confezione ospedaliera;

039586565 - «15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Pvc/Al;

039586577 - «15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Pvc/Al;

039586589 - «15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister Pvc/Al;

039586591 - «15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Al;

039586603 - «15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Al;

039586615 - «15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister Pvc/Al;

039586627 - «15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Pvc/Al;

039586639 - «15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Al;

039586641 - «15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister Pvc/Al;

039586654 - «15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Al;

039586666 - «15mg/7,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 (10x10) compresse in blister Pvc/Al confezione ospedaliera;

039586678 - «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Pvc/Al;

039586680 - «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Pvc/Al;

039586692 - «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister Pvc/Al;

039586704 - «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Al;

039586716 - «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Al

039586728 - «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister Pvc/Al;

039586730 - «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Pvc/Al;

039586742 - «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Al;

039586755 - «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister Pvc/Al;

039586767 - «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Al;

039586779 - «30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 100 (10x10) compresse in blister Pvc/Al confezione ospedaliera;

039586781 - «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe;

039586793 - «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe;

039586805 - «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe;

039586817 - «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., codice fiscale 03859880969, con sede legale e domicilio fiscale in via Filippo Turati n. 40, 20121 Milano, Italia.

Procedure europee: DE/H/XXXX/WS/1350 e DE/H/XXXX/WS/1364.

Codici pratica: VC2/2023/60 - C1B/2023/388.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03097

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rupatadina, «Pafinur».

Estratto determina AAM/PPA n. 469/2024 del 7 luglio 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/321.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Biohorm S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Av. Camí Reial, 51-57, 08184 Palau-solità i Plegamans, Spagna.

Medicinale: PAFINUR.

Confezioni A.I.C.:

037888017 - «10 mg compresse» 15 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037888029 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037888031 - «10 mg compresse» 3 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037888043 - «10 mg compresse» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037888056 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037888068 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037888070 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037888082 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037888094 - «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in pet da 120 ml con siringa graduata e chiusura a prova di bambino,

alla società Urquima S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Av. Camí Reial, 51-57, 08184 Palau-solità i Plegamans, Spagna.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03098

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fulvestrant, «Fulvestrant Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 477/2024 del 7 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale FULVESTRANT SANDOZ:

tipo II, B.II.d.1e) - Controllo del prodotto finito. Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

tipo IB, B.II.b.2a) - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove;

tipo IB, B.II.f.1d) - Stabilità. Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito:

da: Conservare in frigorifero (2°C - 8°C)

«Conservare la siringa preriempita nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Per uso ambulatoriale, il medicinale può essere tolto dal frigorifero e mantenuto ad una temperatura non superiore di 25 °C per non più di quattro mesi. Una volta che il medicinale è stato tolto dal frigorifero e ha raggiunto la temperatura ambiente (non più di 25 °C), deve essere utilizzato entro quattro mesi oppure gettato»;

a: Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Si modificano gli stampati, paragrafo 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo ed etichettatura.

Confezioni A.I.C. n.:

043687019 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml con ago sterile;

043687021 - «250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml con ago sterile.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158 con sede legale e domicilio fiscale in largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA), Italia.

Procedura europea: PT/H/1309/II/015/G.

Codice pratica: VC2/2020/314.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C,. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03099

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vaccino influenzale preparato con virus frammentati inattivato, «Fluarix Tetra».

Estratto determina AAM/PPA n. 478/2024 del 7 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale FLUARIX TETRA:

DE/H/1939/01/II/83, tipo II, B.IV.1 - Modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione; *c)* Aggiunta o sostituzione di un dispositivo che costituisce parte integrante del confezionamento primario:

introduzione di un nuovo tipo di siringa, in sostituzione di quella attualmente autorizzata, per armonizzare i dispositivi (siringhe) utilizzati per la somministrazione dei vaccini;

DE/H/1939/01/II/84, tipo II, C.I.4) - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza:

aggiornamento degli stampati, per l'aggiunta di informazioni relative alla somministrazione del medicinale con qualunque vaccino mRNA anti COVID 19 autorizzato o approvato.

Si modificano gli stampati, paragrafi 4.5, 5.1, 6.5, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo ed etichettatura; modifiche editoriali.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea, da A.I.C. n.:

043132036 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita senza ago;

043132048 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite senza ago;

043132051 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa con 1 ago;

043132063 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con 10 aghi;

043132075 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa con 2 aghi;

a:

043132036 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita con sistema *luer lock* senza ago;

043132048 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite con sistema *luer lock* senza ago;

043132051 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita con sistema *luer lock* con 1 ago;

043132063 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite con sistema *luer lock* con 10 aghi;

043132075 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita con sistema *luer lock* con 2 aghi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., con sede legale e domicilio fiscale in rue de l'Institut, 89 B-1330 Rixensart, Belgio.

Procedure europee: DE/H/1939/01/II/83 - DE/H/1939/01/II/84.

Codici pratica: VC2/2023/531 - VC2/2023/580.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03100

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società Sicilcryo S.r.l., in Marineo.

Con il provvedimento n. aG - 11/2024 del 29 maggio 2024 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Marineo (PA) via Contrada Luisa s.s. 118 km 8,150, rilasciata alla società Sicilcryo S.r.l.

24A03105

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società Chemgas S.r.l., in Brindisi.

Con la determina n. aG - 34/2023 del 5 ottobre 2023 è stata revocata, per adeguamento del MIA, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Brindisi (BR) via E. Fermi, rilasciata alla società Chemgas S.r.l..

24A03106

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Iason Italia S.r.l., in Roma.

Con la determina n. aM - 24/2024 dell'8 febbraio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Roma (RM) via Gastone Maresca, 38/38A, rilasciata alla società Iason Italia S.r.l.

24A03107

Avviso relativo all'intestazione della determina n. 51/2024 del 21 maggio 2024, recante: «Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di exegamglogene autotemcel, "Lupkynis"».

Si rende noto che in data 31 maggio 2024 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 126, il provvedimento n. 51/2024 del 21 maggio 2024 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale centralizzato LUPKYNIS dove nel titolo è stata riportata una errata intestazione: «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di exagamglogene autotemcel, "Lupkynis"» anzichè:

«Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di voclosporina "Lupkynis"».

Il provvedimento autorizzativo è corretto ed efficace.

24A03138

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 4 giugno 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Francesca Ottonello, Console onorario della Repubblica del Congo in Genova.

24A03133

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Revoca del trasferimento del notaio Numeroso Virginia e contestuale trasferimento del notaio Catanese Filomena alla sede di Marigliano.

Con decreto dirigenziale 12 giugno 2024, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3817/2024 emessa in data 11 aprile 2024 è revocato il trasferimento del notaio Numeroso Virginia dalla sede di Napoli alla sede di Marigliano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) ed assegnato, per l'effetto, la sede di Marigliano al notaio Catanese Filomena.

24A03188

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 3 giugno 2024 - Disposizioni procedurali per il riconoscimento, per l'anno 2024, del contributo per l'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per l'autotrazione su veicoli di categoria M1 omologati.

Con decreto del direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del 3 giugno 2024, sono state definite le disposizioni procedurali per l'erogazione dei contributi previsti, per l'annualità 2024, per l'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per l'autotrazione su veicoli di categoria M1 omologati, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024, recante «Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 121 del 25 maggio 2024.

Il decreto è stato emanato in attuazione dall'art. 5, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024, il quale dispone che «con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto direttoriale è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

24A03109

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-141) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C